



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 291

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 17 dicembre 2019

I N D I C E

Commissioni riunite

3^a (Affari esteri) e 4^a (Difesa):

Plenaria Pag. 5

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Sottocommissione per i pareri Pag. 13

2^a - Giustizia:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 104) » 16

Plenaria (1^a pomeridiana) » 16

Plenaria (2^a pomeridiana) » 17

3^a - Affari esteri:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 59) » 35

5^a - Bilancio:

Plenaria » 36

6^a - Finanze e tesoro:

Plenaria » 45

7^a - Istruzione pubblica, beni culturali:

Plenaria ()*

9^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:

Plenaria » 48

13^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:

Plenaria » 55

14^a - Politiche dell'Unione europea:

Plenaria » 58

(*) *Il riassunto dei lavori della Commissione 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 291° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 17 dicembre 2019.*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

Commissioni bicamerali

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 38) *Pag.* 66

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 20) *Pag.* 67

Plenaria » 67

ERRATA CORRIGE *Pag.* 69

COMMISSIONI 3^a e 4^a RIUNITE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

4^a (Difesa)

Martedì 17 dicembre 2019

Plenaria

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
PETROCELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Ricardo Antonio Merlo.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE REDIGENTE

(1049) FERRARA ed altri. – *Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento*
(Discussione e rimessione all'Assemblea)

Il presidente PETROCELLI (M5S), relatore per la 3^a Commissione, illustra il disegno di legge in titolo, di iniziativa parlamentare, per le parti di competenza.

Evidenzia, in primo luogo, che esso è finalizzato a modificare la legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di controllo dell'esportazione, dell'importazione e del transito dei materiali di armamento.

Come noto, la normativa nazionale relativa all'interscambio e transito di materiali d'armamento fissa criteri e procedure per assicurare che tali pratiche avvengano in conformità con il diritto internazionale vigente e con la Costituzione italiana, e si basa su principi cardine che influenzano il novero di Paesi con cui è possibile intraprendere le suddette transazioni.

La legge del 1990 è stata, tra l'altro, aggiornata con il decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, adottato in attuazione della direttiva 2009/43/CE, volta a semplificare le modalità e le condizioni dei trasferimenti di

prodotti per la difesa all'interno dell'allora Comunità Europea, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/10/UE, relative all'elenco di prodotti per la difesa coperti dalla legge n. 185 del 1990.

Il presente disegno di legge ha, quindi, lo scopo di adattare ai tempi correnti un testo che, risalendo a quasi dieci anni fa, non tiene adeguatamente conto dei cambiamenti intercorsi e delle nuove esigenze emerse nel settore della gestione dei trasferimenti di armamenti.

Il coinvolgimento di armamenti italiani in conflitti non considerati legittimi, o non riconosciuti come tali dalla comunità internazionale, ha, in effetti, evidenziato i limiti della legge. Sebbene si sia sostenuto, da più parti, che il trasferimento di materiali sia sempre avvenuto osservando pedissequamente il dettame normativo, è innegabile che alcune transazioni siano avvenute contravvenendo ai principi ispiratori della norma stessa, evidenziando alcune lacune che necessitano di essere colmate. I casi più evidenti, portati anche all'attenzione del Parlamento, sono stati quello del conflitto in Yemen e dell'offensiva turca in Siria.

Conseguentemente, il disegno di legge in esame mira ad imporre divieti, controlli e verifiche più stringenti, a rendere più trasparente la relazione annuale del Governo, ad assegnare maggiori poteri di indirizzo e controllo al Parlamento e a responsabilizzare il Governo sulla materia, istituendo nuovamente il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD), inizialmente previsto dalla norma del 1990 e successivamente soppresso.

Il disegno di legge è composto di 2 articoli: l'articolo 1 modifica gli articoli 1, 2, 5, 6, 7-bis, 10-bis, 15, 20-bis, 20-ter e 27 della legge ed introduce l'articolo 20-quater; l'articolo 2 reca disposizioni di coordinamento.

L'articolo 1, comma 1, lettera a), inserisce un esplicito riferimento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ed alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, strumenti fondamentali del diritto internazionale umanitario.

L'articolo 1, comma 1, lettera b), istituisce un fondo per lo sviluppo di progetti di riconversione dei materiali d'armamento e degli impianti di produzione, per la concessione di finanziamenti alle imprese della difesa per progetti volti alla realizzazione di veicoli o sistemi ad uso civile e per la promozione del ruolo dell'Italia nel settore del «*dual use*».

L'articolo 1, comma 1, lettera c), amplia i casi in cui l'esportazione di materiali di armamento debba essere vietata. Se il testo prevedeva che non potessero essere esportati materiali ai Paesi coinvolti in conflitti in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite (in materia di autotutela individuale o collettiva degli Stati, o «legittima difesa»), la nuova formulazione impone che le esportazioni possano essere dirette solo a Paesi che, pur coinvolti in conflitto armato, si muovano nel rispetto del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite (e che, quindi, partecipino ad eventuali conflitti in ottemperanza alle disposizioni del Capitolo VII della Carta e dietro autorizzazione del Consiglio di Sicurezza). Con questa modifica, si fa riferimento – indirettamente – all'ob-

bligo degli Stati al rispetto del principio di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soluzione pacifica delle controversie, codificato dal Capitolo VI della medesima Carta.

L'intervento normativo ha lo scopo di meglio definire quali siano i criteri per valutare l'esistenza di violazioni del diritto internazionale che, ai sensi della presente legge, implicherebbero un divieto all'esportazione di armamenti. A tal fine, si prevede che l'accertamento delle violazioni possa avvenire anche tramite documenti non vincolanti – purché votati dagli organi competenti a livello internazionale o adottati dalle organizzazioni con accordo degli Stati membri. Inoltre, si espande il novero delle organizzazioni internazionali dalle quali tali documenti possono essere adottati, non più limitandolo alle Nazioni Unite, all'UE o al Consiglio d'Europa, ma aprendo, ad esempio, all'OSCE ed ai documenti anche non vincolanti del Parlamento Europeo.

Si introduce, inoltre, un divieto di esportazione verso i Paesi coinvolti in conflitti armati che non abbiano firmato il Trattato sul Commercio delle Armi del 2013, ratificato in Italia con la legge 4 ottobre 2013, n. 118. Vengono, tuttavia, previste possibilità di deroga previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio. Un eventuale abuso di detti poteri viene mitigato dall'obbligo di specificare le motivazioni della deroga, obbligo che inserisce un'importante elemento di responsabilità politica del Consiglio dei Ministri, volto a controbilanciare un potenziale uso indiscriminato dello strumento derogatorio.

L'articolo 1, comma 1, lettera *g*), introduce il comma 11-*bis* per assicurare che le operazioni di cui alla presente legge siano svolte in osservanza dei principi del diritto internazionale, con un riferimento esplicito al Trattato sul commercio delle armi, concluso ed entrato in vigore successivamente all'ultima modifica della legge e, quindi, non ancora in essa recepito.

A sua volta l'articolo 1, comma 1, lettera *n*), assegna al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il compito di individuare mediante decreto una lista di Paesi in conflitto verso i quali le esportazioni debbano essere vietate, stabilendo altresì le modalità di prima attuazione e le successive attività di monitoraggio e di aggiornamento della medesima lista.

Di rilievo è anche – prosegue l'autore – la previsione di cui l'articolo 1, comma 1, lettera *t*), che dispone un potenziamento dell'istituto della sospensione intervenendo sull'articolo 15 della legge n. 185 del 1990. Il nuovo comma 1-*ter* stabilisce che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale possa provvisoriamente sospendere gli effetti dell'autorizzazione generale nei riguardi di uno Stato incluso nella lista dei Paesi verso cui le esportazioni siano vietate. Nei casi di Arabia Saudita, Emirati Arabi e Turchia abbiamo assistito ad una sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni che, tuttavia, non si riflette automaticamente in una sospensione delle consegne, potenzialmente permettendo la continuazione del trasferimento di materiali d'armamento italiani in conflitti considerati illegittimi dal diritto internazionale. La sospensione degli

effetti delle autorizzazioni implica, invece, anche il blocco delle consegne, ora attivabile verso tutti quei Paesi in contrasto con i principi della legge n. 185 del 1990.

Gli ulteriori articoli riformano il sistema di controlli sostituendo gli articoli 20-*bis* e 20-*ter* ed inserendo l'articolo 20-*quater*. L'aspetto innovativo delle modifiche inerenti i controlli è l'istituzione di un nucleo ispettivo interforze, composto da personale del Corpo della guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, che opera sotto il coordinamento del CISD e del MAECI. Il nucleo è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il MAECI, il Ministero della difesa, il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero dell'interno, sentito il CISD. Inoltre, si prevede ora in modo esplicito che i controlli possano essere effettuati senza preavviso presso le sedi legali, i siti di produzione e di spedizione delle aziende. Vengono inserite due nuove attività che il nucleo può svolgere nell'ambito delle proprie verifiche: visionare, anche singolarmente, i prodotti presenti nei locali, al fine di verificare la loro corrispondenza con la documentazione autorizzativa e confrontare, a scopo di controprova, i dati ricavati dall'ispezione con i verbali degli incontri precedenti.

Con il novello articolo 20-*quater* si dispone che il nucleo debba presentare al MAECI e al CISD, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto consuntivo sulle attività di ispezione e verifica svolte, con i relativi risultati.

Avuto riguardo all'articolo 2, infine, si aggiornano i riferimenti richiamati dalla legge n. 185 del 1990, prevedendo, in particolare, che le parole «Comunità europea», ovunque ricorrano, siano sostituite da «Unione europea».

Prende, quindi, la parola, in qualità di relatrice per la 4^a Commissione, la senatrice DONNO (*M5S*), osservando, innanzitutto, che il disegno di legge si pone l'obiettivo di modificare la legge n. 185 del 1990, per superare – come si legge nella relazione illustrativa – alcune criticità che, sino ad ora, avrebbero impedito di controllare in maniera efficace l'esportazione di armamenti verso Paesi coinvolti in conflitti armati o responsabili di gravi violazioni dei diritti umani. Come già accennato, l'esigenza di aggiornare il predetto impianto è emersa, peraltro e di recente, nei casi delle esportazioni di materiali di armamento a Paesi impegnati in conflitti, come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Turchia.

Si sofferma, quindi, sui profili rilevanti per la Difesa, iniziando dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), dell'articolo. In attuazione di quanto già previsto dal comma 3 dell'articolo 1 della norma vigente, si dispone che il Governo adotti «misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa». Viene istituito un fondo per lo sviluppo di progetti di riconversione dei materiali d'armamento e degli impianti di produzione, finalizzato allo sviluppo di progetti di riconversione di attrezzature militari per scopi di pubblica utilità negli ambiti sanitario, edilizio e del supporto ai

corpi di soccorso e di pubblica sicurezza, alla concessione di finanziamenti alle imprese della difesa per la ricerca e la produzione di nuovi veicoli o sistemi per scopi di pubblica utilità e alla promozione del ruolo dell'Italia nel settore dei prodotti a duplice uso.

La RELATRICE segnala anche le disposizioni che limitano le deroghe previste dalla legge per l'esportazione di materiali d'armamento effettuate nella cornice di accordi NATO, accordi di cooperazione, concessioni dirette e trasferimenti intracomunitari da Stato a Stato a fini di assistenza militare. Anche in questi casi, infatti, viene previsto il divieto di effettuare tali trasferimenti a destinatari verso i quali le esportazioni sono vietate ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge.

La successiva lettera *f*) introduce poi un divieto di esportazione anche per le armi leggere, qualora il Paese destinatario rientri fra quelli verso cui le esportazioni sono vietate ai sensi del citato stesso articolo 1, comma 6. Sempre con riferimento alla vendita di armi leggere, si introducono anche criteri quantitativi – determinati con decreto del Ministro della Difesa – superati i quali le procedure autorizzative vengono uniformate a quelle che regolano il commercio di armi pesanti (lettera *h*)).

Viene, inoltre, inserito (alla lettera *g*)) un esplicito riferimento al rispetto dei principi contenuti nel Trattato sul commercio delle armi firmato a New York il 2 aprile 2013 e ratificato dall'Italia con la legge n. 118 del 2013, nonché all'impegno italiano al contrasto del traffico di armamenti e della loro illecita triangolazione.

La relatrice prosegue la propria disamina rilevando che il disegno di legge interviene anche sulle modalità di compilazione della relazione consuntiva del Governo al Parlamento (già prevista a legislazione vigente). Un allegato indica il modello con cui deve essere compilata la relazione, che risulterebbe pertanto molto semplificata, rendendo immediatamente individuabile il mittente, il materiale inviato, il destinatario e l'utilizzatore finale relativi ad ogni autorizzazione.

Una nuova tabella, riportata anch'essa in allegato al disegno di legge, organizza poi in modo più coerente anche la sezione relativa agli aspetti finanziari della relazione. I Paesi di destinazione verso i quali l'esportazione è vietata sono ora inclusi in una lista, da allegare alla relazione, adottata con decreto del Ministero degli affari Esteri e della cooperazione internazionale e si prevede che, qualora un Paese si macchi di violazioni del diritto internazionale e rientri, conseguentemente, nella suddetta lista, si possano sospendere gli effetti delle autorizzazioni già concesse.

È, inoltre, statuito che il Governo invii al Parlamento, in aggiunta alla già esistente relazione consuntiva sull'implementazione della legge, una relazione previsionale che indichi l'orientamento governativo in materia da sottoporre al parere obbligatorio ma non vincolante delle competenti commissioni parlamentari.

L'articolo 1, comma 1, lettera *r*), concerne poi i trasferimenti intracomunitari di materiali d'armamento, per i quali si trasforma in obbligo la facoltà di richiedere garanzie circa l'impiego di tali materiali, ivi incluse

le certificazioni di utilizzazione finale. Si prevede, nel dettaglio, la creazione di un nucleo interforze che dovrà controllare il rispetto della legge da parte di tutti i soggetti coinvolti anche attraverso visite a sorpresa nelle sedi legali, negli stabilimenti di produzione e nei siti di spedizione. Esso, composto da personale della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, dovrà essere istituito entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge modificata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.

Conclude rilevando che l'articolo 2 del disegno di legge ripristina il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa. Lo scopo – quale definito dalla relazione illustrativa – è fare in modo che le autorizzazioni alle esportazioni non dipendano solo da funzionari amministrativi ma siano subordinate anche a un controllo politico che tenga conto di più ampie considerazioni geopolitiche, economiche e sociali. Il Comitato, nel dettaglio, è presieduto dal Presidente del Consiglio e di esso fanno parte i Ministri degli esteri, della difesa, dell'economia e dello sviluppo economico.

Si apre la discussione generale.

Al senatore FERRARA (M5S) preme precisare, in qualità di presentatore del provvedimento in titolo, che l'intento ad esso sotteso è essenzialmente quello di aggiornare una disciplina normativa riferita ad un settore cruciale per il Paese, che, tuttavia, nella sua impostazione, risale a circa trenta anni fa.

Si rende, quindi, necessario prevedere nuovi meccanismi di controllo, sia a livello governativo che parlamentare, soprattutto allo scopo di evitare che l'Italia sia implicata nella vendita di armi verso Paesi in conflitto che non rispettano i diritti umani basilari.

Il senatore CANDURA (L-SP-PSd'Az), nel preannunciare una richiesta di rimessione in Assemblea del disegno di legge in parola, chiede, in primo luogo, che, con riferimento ad un atto legislativo di ampia portata come quello in esame, sia previsto un calendario di audizioni in maniera da approfondire adeguatamente l'intera problematica dell'industria della difesa in Italia, la quale, a suo modo di vedere, lungi dall'essere convertita, dovrebbe essere opportunamente incentivata.

Fa presente, inoltre, che le linee guida in tema di *export* italiano di materiali per la difesa e la sicurezza sono già contenute in una conferente risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione difesa del Senato lo scorso 3 luglio.

Nel rilevare criticamente l'ulteriore profilo negativo – paventato in alcune disposizioni dell'Atto Senato in disamina, che si sostanzia, *de jure condendo*, nella richiesta di autorizzazione alla vendita di armi posta in capo a determinate organizzazioni internazionali – l'oratore richiama, infine, l'attenzione dei commissari sulla esigenza prioritaria di supportare

l'industria nazionale della difesa, che occupa un comparto nevralgico, anche dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, del sistema economico.

Il senatore CAUSIN (*FIBP-UDC*) segnala che anche il proprio Gruppo ha aderito alla richiesta *in itinere* di riassegnazione del disegno di legge in sede referente, per garantire un esame approfondito del testo, e un esame in Assemblea che non si limiti alla sola votazione degli articoli approvati in sede decentrata.

Nel merito, ricorda che l'Italia è un Paese rispettoso del diritto internazionale e possiede un'industria militare d'avanguardia, che garantisce anche importanti ricadute economico-sociali. Per questo, eventuali modifiche della legge n. 185 del 1990 devono essere esaminate e valutate con attenzione, al fine di non recare danno a un settore industriale particolarmente importante per la competitività italiana nel mondo. Al riguardo, già con la attuale normativa sussistono, infatti, alcune penalizzazioni, come dimostrato dalle vicende legate alla commercializzazione dell'elicottero NH-90.

Il senatore VATTUONE (*PD*) ricorda che la tematica oggetto del disegno di legge è particolarmente delicata ed è stata affrontata dalla Commissione difesa nell'ambito dell'Affare assegnato «Sulle prospettive dell'*export* italiano di materiali per la difesa e la sicurezza». Tale attività si è conclusa con una risoluzione, approvata all'unanimità lo scorso luglio, con il quale si sosteneva la necessità di introdurre nel nostro ordinamento gli accordi «governo-governo». Ricorda che tale impegno è stato recepito dal governo nel decreto fiscale appena approvato dalla Camera e in corso di approvazione al Senato. Un ponderato esame di merito del provvedimento si rende pertanto necessario, anche in ragione della particolare valenza industriale del settore (che vanta importanti realizzazioni, come da ultimo le fregate FREMM).

Secondo il senatore AIROLA (*M5S*) occorre, tuttavia, prendere atto che, nell'implementazione quasi trentennale della legge n. 185, sono state riscontrate non poche aporie, oltre a vere e proprie violazioni dello spirito stesso della legge.

Pertanto, proprio perché, come è stato fatto notare dal collega Causin, l'Italia è un Paese democratico, non occorre temere l'approntamento di più efficaci metodi di controllo della vendita di armamenti, modificando, di tal guisa, la citata legge.

La senatrice GARAVINI (*IV-PSI*) si associa alla richiesta di avviare un ciclo di audizioni, al fine di valutare adeguatamente gli interventi da effettuare sull'impianto delineato dalla legge n. 185 del 1990. Le audizioni dovrebbero, a suo avviso, coinvolgere i vertici dell'Associazione delle industrie del settore (AIAD), l'Autorità nazionale per le autorizzazioni dei

materiali di armamenti (UAMA), istituita presso il Ministero degli esteri e altri soggetti che si riserva di proporre.

Il senatore VESCOVI (*L-SP-PSd'Az*) esprime il forte auspicio che il Parlamento non produca, malgrado le buone intenzioni di molti, una riformulazione della legge del 1990 che, di fatto, vada contro gli interessi delle aziende italiane di settore.

Il senatore LUCIDI (*L-SP-PSd'Az*) si associa alla richiesta, precedentemente esposta dai colleghi, di svolgere una nutrita e mirata serie di audizioni in maniera da ricavare un quadro *updated* e olistico delle problematiche connesse all'esportazione e alla vendita di armi.

Anche ad avviso della senatrice RAUTI (*FdI*) la materia affrontata dal provvedimento è particolarmente delicata e complessa. Precisa che anche il proprio Gruppo ha aderito alla richiesta di riassegnazione in sede referente, in modo da garantire un articolato dibattito.

Concorda altresì sull'opportunità di effettuare un ciclo di audizioni che dovrebbe ricomprendere almeno i vertici del comparto industriale di riferimento e dei Ministeri degli esteri, della difesa e dello sviluppo economico. Un ampio quadro conoscitivo è, infatti, necessario per coniugare l'interesse nazionale con la necessità di frenare efficacemente il flusso di armi verso i Paesi in conflitto.

Il presidente PETROCELLI, alla luce di quanto emerso nel corso della discussione – che si sente di riassumere nella consapevolezza di affrontare l'argomento con la dovuta cautela, nonché avendo a mente la menovata risoluzione della Commissione difesa – invita, quindi, i rappresentanti dei vari Gruppi ad indicare, secondo una sollecita tempistica, i nominativi dei soggetti e delle istituzioni da ascoltare, in modo da poter procedere quanto prima alla loro convocazione per le relative audizioni.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il presidente PETROCELLI comunica, quindi, che è stata avanzata da parte dei senatori Candura, Iwobi, Lucidi, Anna Carmela Minuto, Causin, Berardi, Stefania Craxi, Aimi, Fusco, Pucciarelli, Pepe, Vescovi, Elisabetta Rauti, Giovanna Petrenga e Urso una richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge in titolo. Poiché la richiesta risulta appoggiata da un numero di componenti delle Commissioni superiore ad un quinto, dispone che l'esame prosegua in sede referente, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato.

Convengono le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 12,45.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 17 dicembre 2019

Sottocommissione per i pareri

67^a Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 12,45.

(835) DI NICOLA ed altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria

(Parere alla 2^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul subemendamento 1.10/9 relativo al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure per il coordinamento delle attività in materia di meteorologia e climatologia (n. 132)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni non ostative con condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 dicembre scorso.

IL PRESIDENTE chiede al rappresentante del Governo di chiarire le questioni sollevate in sede di incardinamento del provvedimento.

Il sottosegretario DE CRISTOFARO riferisce dell'impegno del Governo a recepire integralmente, in sede di adozione del decreto, tutte le proposte emendative all'accoglimento delle quali è stata condizionata l'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) chiede se contestualmente venga messo a disposizione della Commissione un nuovo testo, ovvero se si tratti solo di un impegno.

Anche il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede se ci sia la possibilità che venga trasmesso ufficialmente alle Camere un nuovo testo, nel qual caso sarebbe preferibile attenderlo, ovvero se non vi sarà alcuna formalizzazione dell'impegno.

Il Sottosegretario precisa che si tratta di un impegno: il nuovo testo, con il recepimento delle condizioni, verrà sottoposto al Consiglio dei Ministri dopo l'espressione del parere parlamentare.

Il presidente BORGHESI (*L-SP-PSd'Az*), assumendo le funzioni di relatore, ricorda l'*iter* del provvedimento e le discrepanze riscontrate.

Propone, anche alla luce di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, di formulare osservazioni non ostative condizionate, nei seguenti termini:

«La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,

premessi che:

– al testo trasmesso dal Governo è allegata l'intesa acquisita in sede di Conferenza Stato-Regioni il 30 maggio 2019, la quale tuttavia era condizionata ad alcune modifiche, che non si riscontrano nell'articolato in esame;

– il Consiglio di Stato, nel proprio parere interlocutorio dell'8 luglio 2019, allegato all'Atto, dà invece conto del recepimento degli emendamenti a quali era stata condizionata l'intesa;

– lo stesso Consiglio di Stato, nel parere definitivo reso il 29 ottobre 2019, oltre a confermare la circostanza da ultimo richiamata, fa riferimento a ulteriori modifiche al testo, apportate dal Governo sulla base dell'interlocuzione con l'Organo consultivo, le quali, del pari, non si rinvenivano nell'articolato trasmesso alle Camere;

considerato che:

– come è noto, la trasmissione dello schema di regolamento alle Camere per l'espressione del parere è condizione per la legittimità dell'atto;

– come riconosciuto dallo stesso Consiglio di Stato, le Commissioni parlamentari sono gli ultimi organi ad esaminare uno schema di

atto del Governo poiché i rispettivi pareri non sono atti endoprocedimentali in senso tecnico ma pareri in funzione politica;

– il testo trasmesso alle Camere e assegnato per il parere alla 13^a Commissione in sede primaria e a questa Commissione per osservazioni non corrisponde al testo sul quale il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere e peraltro non recepisce le condizioni alle quali la Conferenza Stato-Regioni ha subordinato il raggiungimento dell'intesa,

– un corretto svolgimento dell'esame in sede consultiva degli schemi di atti del Governo richiederebbe che il Parlamento fosse posto a conoscenza della versione definitiva del testo prima di pronunciarsi;

rilevato che:

– il rappresentante del Governo, intervenuto nella seduta del Comitato del 17 dicembre 2019 ha fornito rassicurazioni circa l'intenzione del Governo di recepire le condizioni poste dalla Conferenza Stato-Regioni;

ritenuto, in ogni caso, di doversi esprimere sul testo come trasmesso alle Camere,

formula osservazioni non ostative, condizionate all'accoglimento delle modifiche alle quali è stata subordinata l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.».

I senatori BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) e PARRINI (*PD*) si esprimono favorevolmente.

La Sottocommissione conviene sulla proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 12,55.

GIUSTIZIA (2^a)

Martedì 17 dicembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 104

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Orario: dalle ore 12,15 alle ore 13,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

132^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

*Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico
Alessia Morani.*

La seduta inizia alle ore 13,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Comunicazioni del Presidente in ordine alle richieste di inserimento nel programma dei lavori dei disegni di legge e degli affari assegnati, su cui l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi non abbia raggiunto l'unanimità

Il PRESIDENTE dà conto della trattazione – nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé svoltosi – della proposta del se-

natore Caliendo, di inserimento del disegno di legge n. 1551 nel programma dei lavori e nel calendario della Commissione. Alle argomentazioni del senatore Caliendo si sono associati i senatori Pillon e Balboni, mentre si sono espressi in senso contrario i senatori Elvira Lucia Evangelista, Grasso, Cucca, Lomuti e Mirabelli. Il PRESIDENTE, ricordato il testo dell'articolo 51, comma 3 del Regolamento, non ha ravvisato elementi ostativi alla richiesta di inserimento del disegno di legge n. 1551 nella programmazione della Commissione, preannunciando comunque che, laddove accolta, il problema delle previe intese con la Camera dei deputati (ove è in esame la proposta di legge n. 2059) sarebbe da lui stesso posto al momento della messa all'ordine del giorno. Rammenta infine le intese politiche all'interno della precedente maggioranza, che indussero il suo gruppo ad accordare il voto favorevole alla norma sulla prescrizione contenuta in quella che sarebbe divenuta la legge n. 3 del 2019, erano condizionate ad un preciso impegno politico, evidentemente disatteso: esse operavano nel presupposto che l'entrata in vigore differita avrebbe consentito l'approvazione di una riforma del processo penale, idonea ad evitare rischi di violazione del principio costituzionale della durata ragionevole del processo.

Richiede quindi alla Commissione di pronunciarsi sulla proposta del senatore Caliendo.

Accertata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione respinge a maggioranza la proposta.

CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata oggi, martedì 17 dicembre, alle ore 18.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,10.

Plenaria

133^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSTELLARI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giorgis.

La seduta inizia alle ore 18,05.

IN SEDE REFERENTE

(835) DI NICOLA ed altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 novembre con la presentazione e l'illustrazione dell'emendamento 1.10 del relatore, *pubblicato in allegato* unitamente ai subemendamenti ad esso riferiti.

Il senatore BALBONI (*FdI*) illustra i subemendamenti 1.10/1, 1.10/5, 1.10/6 e 1.10/7.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) illustra i subemendamenti 1.10/2, 1.10/8 ed 1.10/9.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) aggiunge firma ai subemendamenti 1.10/3 e 1.10/4, che vengono rispettivamente illustrati dal presidente OSTELLARI e dal senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*).

Il relatore LOMUTI (*M5S*) esprime parere contrario a tutti i subemendamenti.

Il sottosegretario GIORGIS si uniforma ai pareri espressi dal relatore ed esprime parere favorevole all'emendamento 1.10 di quest'ultimo.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda come i senatori di LEU e del PD si siano in passato spesso lamentati dal fatto che il parere sugli emendamenti non fosse accompagnato da motivazioni da parte del relatore: pertanto si duole ora dell'atteggiamento del relatore, che rifiuta di motivare il parere negativo sugli emendamenti, uniformandosi all'atteggiamento con cui, dal suo Gruppo, si pretenderebbe di far imporre la ragione sulla base della forza dei numeri. In questa sede si sta tentando, invece, di portare un contributo dal punto di vista tecnico – a prescindere da qualsiasi valutazione politica – e la trattazione ragionata delle questioni sollevate dagli emendamenti dovrebbe essere il modo migliore per disimpegnare la funzione parlamentare.

Il RELATORE ribadisce il proprio parere negativo, che ritiene sia auto-esplicativo.

Previo accertamento della presenza del numero legale, il subemendamento 1.10/1 è posto ai voti e respinto a maggioranza dalla Commissione.

Con separate votazioni, la Commissione respinge a maggioranza i subemendamenti 1.10/2, 1.10/3, 1.10/4, 1.10/5, 1.10/6 ed 1.10/7.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*), è respinto a maggioranza il subemendamento 1.10/8. Analoga sorte registra il subemendamento 1.10/9.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) interviene annunciando che non parteciperà al voto sull'emendamento 1.10, per denunciare la totale mancanza di confronto con l'opposizione, dal momento che la maggioranza non accetta alcun tipo di contributo migliorativo al testo da parte dell'opposizione.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), condividendo l'opinione del senatore Caliendo, denuncia come si intenda procedere a colpi di maggioranza e preannuncia pertanto anch'egli l'astensione dal voto.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) difende la previsione del minimo di un quarto, nella misura del risarcimento, ed annuncia voto favorevole all'emendamento 1.10, che reagisce all'uso strumentale che viene fatto delle azioni civili nei confronti dei giornalisti: frenare le iniziative vistosamente temerarie significa tutelare la libertà di espressione da attività intimidatorie, che agitano lo spettro di risarcimenti milionari per tacitare la voce della libera stampa.

La Commissione accoglie a maggioranza l'emendamento 1.10; ne consegue la preclusione o l'assorbimento di tutti gli altri emendamenti proposti, già *pubblicati in allegato* al resoconto del 19 luglio e del 29 ottobre scorsi.

La Commissione conferisce poi, a maggioranza, mandato al senatore Lomuti a riferire all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo risultante dall'emendamento accolto, dandogli altresì mandato a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La senatrice MODENA (*FIBP-UDC*) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

(812) CALIENDO. – *Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di procedere, nell'attuale seduta, esclusivamente all'illustrazione degli emendamenti proposti agli articoli del disegno di legge (*pubblicati in allegato*).

I senatori CRUCIOLI (*M5S*) ed EVANGELISTA (*M5S*) fanno propri gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.12 e 1.17.

Il senatore CALIENDO (*FIBP-UDC*) illustra gli emendamenti 1.2 e 1.4; aggiunge altresì firma all'emendamento 1.9, che dà per illustrato.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) fa propri gli emendamenti 1.11, 1.14, 1.13, 1.15 ed 1.16 che dà per illustrati.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 2.1, evidenziando come sia finalizzato ad introdurre una nuova fattispecie di reato, volta a reprimere le condotte lesive dell'onore e della reputazione che vengono realizzate attraverso *social network* o *forum*: si tratta di sedi nelle quali non esiste tuttora la figura del direttore responsabile, a differenza di quanto accade ovviamente per i quotidiani tradizionali.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 2.2, al quale aggiunge firma la senatrice EVANGELISTA (*M5S*).

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) fa proprio e dà per illustrati gli emendamenti 2.3, 2.4 e 2.5.

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 3.0.1, ricordando come una simile misura sia stata adottata recentemente nell'ordinamento tedesco.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) esprime un giudizio positivo sul disegno di legge; tuttavia riscontra alcune differenze lessicali tra le previsioni dell'articolo 595 del codice penale e la formulazione dell'articolo 13 della legge sulla stampa, come proposte dal testo (che contempla anche un superato riferimento all'articolo 594 del codice penale). Auspica pertanto che si proceda ad interventi di *drafting* da parte del relatore, unico abilitato in questa fase ad attività emendative.

Ritira poi gli emendamenti 5.1; 5.2; 5.3, superati a seguito della recente sentenza della Corte costituzionale relativa alle conseguenze civili dei giudizi penali conclusi con l'assoluzione con la formula «perché il fatto non costituisce reato».

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 5.4, al quale aggiunge firma la senatrice EVANGELISTA (*M5S*).

Il senatore DAL MAS (*FIBP-UDC*) illustra l'emendamento 5.0.1.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 6.1, al quale aggiunge firma la senatrice EVANGELISTA (*M5S*).

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) illustra l'emendamento 6.2.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 6.3.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) riprende la parola in riferimento all'articolo 7, facendo proprio e dando per illustrato l'emendamento 7.1.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata per giovedì 19 dicembre alle ore 9.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 835**

Art. 1.

1.10/1

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 1.10, dopo le parole: «che rigetta la domanda», inserire le seguenti: «perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso».

1.10/2

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

All'emendamento 1.10, capoverso, sostituire la parola: «condanna», con le seguenti: «può condannare».

1.10/3

OSTELLARI, PILLON

All'emendamento 1.10, sostituire le parole: «determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto» con le seguenti: «fino alla metà».

1.10/4

PILLON, OSTELLARI

All'emendamento 1.10, sostituire le parole: «determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto di quella» con le seguenti: «fino al massimo della somma».

1.10/5

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 1.10, sostituire le parole: «un quarto» con le seguenti: «un decimo».

1.10/6

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 1.10, sostituire le parole: «un quarto» con le seguenti: «un sesto».

1.10/7

BALBONI, CIRIANI

All'emendamento 1.10, dopo le parole: «un quarto», inserire le seguenti: «e non superiore alla metà».

1.10/8

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

All'emendamento 1.10, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 427 del codice di procedura penale è inserito il seguente: "3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento di una somma determinata in via equitativa"».

1.10/9

CALIENDO, MODENA, DAL MAS

All'emendamento 1.10, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai mo-

tori di ricerca, dei contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

1-ter. L'interessato, in caso di rifiuto o di omessa cancellazione dei dati, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, può chiedere al giudice di ordinare la rimozione, dai siti internet e dai motori di ricerca, delle immagini e dei dati ovvero di inibirne l'ulteriore diffusione. Il giudice, con il provvedimento di cui al periodo precedente, può, su istanza dell'interessato, condannare l'inadempiente al pagamento di una somma determinata in via equitativa.

1-quater. In caso di morte dell'interessato, le facoltà e i diritti di cui al comma 1-ter possono essere esercitati dagli eredi o dal convivente.».

1.10

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 96 del codice di procedura civile, è aggiunto in fine il seguente comma: "Nei casi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, delle testate giornalistiche *online* o della radiotelevisione, in cui risulta la malafede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per il risarcimento del danno, il giudice, con la sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del convenuto di una somma, determinata in via equitativa, non inferiore ad un quarto di quella oggetto della domanda risarcitoria."».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 812

Art. 1.

1.1

RICCARDI

Al comma 1, lettera b), al numero 1, capoverso, sopprimere le parole: «o non siano documentalmente false».

1.2

BARACHINI, CALIENDO

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il n. 3).

1.3

RICCARDI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).

1.4

BARACHINI, CALIENDO

Al comma 1, alla lettera b), sostituire il n. 5) con il seguente:

«5) dopo il quarto comma è inserito il seguente:

"Per la stampa non periodica, l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono, nel proprio sito *internet* ufficiale, alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti fatti o atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o del loro onore o contrari a verità, purché le dichiara-

zioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false. Qualora la lesività della reputazione o dell'onore o la contrarietà a verità siano state accertate con sentenza passata in giudicato l'autore dello scritto ovvero i soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale provvedono alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche altresì nelle eventuali ristampe o nuove diffusioni, anche elettroniche. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata nel sito internet entro due giorni dalla richiesta e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l'ha determinata"».

1.5

RICCARDI

Al comma 1, lettera b), al numero 5, capoverso, sopprimere le parole: «o non siano documentalmente false».

1.6

RICCARDI

Al comma 1, lettera b), al numero 5, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: «la pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata» inserire le seguenti: «non oltre due giorni dalla ricezione della richiesta, da parte dell'autore dello scritto ovvero dei soggetti di cui all'articolo 57-bis del codice penale,».

1.7

RICCARDI

Al comma 1, lettera b), al numero 7, capoverso, dopo le parole: «presente articolo» inserire le seguenti: «salvo il caso in cui la rettifica abbia un contenuto suscettibile di incriminazione penale».

1.8

RICCARDI

Al comma 1, lettera b), al numero 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso sopprimere il terzo e quarto periodo;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «Il giudice, qualora accolga la richiesta di cui ai commi precedenti, comunica il relativo provvedimento al prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma seguente in caso di mancata o incompleta ottemperanza all'ordine di pubblicazione. Il giudice dispone altresì la trasmissione degli atti al competente ordine professionale per le determinazioni di competenza».*

1.9

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 8).

1.10

RICCARDI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis.» al comma 1, dopo le parole: «della radiotelevisione,» inserire le seguenti: «o delle testate giornalistiche online registrate ai sensi dell'articolo 5».

1.11

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 11-bis.» sopprimere il comma 2.

1.12

RICCARDI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13.» sostituire il comma 1 con il seguente:

«Nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa, di testate giornalistiche on line registrate ai sensi dell'articolo 5 o della radiotelevisione, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.».

1.14

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13.», comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «falso» fino alla fine del periodo con le seguenti: «la pena è aumentata della metà».

1.13

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13.», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da 5.000 euro a 10.000 euro» con le seguenti: «da 20.000 a 50.000».

1.15

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 13.», comma 4, primo periodo, premettere le seguenti parole: «Qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato,».

1.16

BALBONI, CIRIANI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13.», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge» e sostituire le parole: «siano state pubblicate o diffuse di-

chiarazioni o rettifiche» *con le seguenti*: «abbiano pubblicato o diffuso dichiarazioni o rettifiche volte a ristabilire la verità».

1.17

RICCARDI

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 13.», comma 4 sostituire le parole: «anche spontaneamente» con la seguente: «spontaneamente».

Art. 2.

2.1

DAL MAS

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo l'articolo 57-bis del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 57-ter.

(Reato di diffamazione commesso col mezzo della rete internet)

Salva la responsabilità dell'autore del messaggio e fuori dei casi di concorso, il gestore di piattaforma telematica che omette di esercitare il controllo necessario ad impedire la diffusione di messaggi diffamatori o il fornitore di servizi di rete che a conoscenza di contenuti diffamatori immessi da terzi avvalendosi dei servizi forniti non agisce immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso è punito, a titolo di colpa, con la pena di cui all'articolo 595, terzo comma.

Agli effetti delle disposizioni di cui al primo comma:

1) è considerato gestore di piattaforma telematica il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere accessibili informazioni a terzi;

2) è considerato fornitore di servizi di rete il prestatore di servizi di comunicazione telematica con almeno 500.000 utenti registrati"».

2.2

RICCARDI

Al comma 2, capoverso, sostituire la parola: «594» con le seguenti: «4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7».

2.3

BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, dopo le parole: «con più persone», inserire la seguente: «presenti».

2.4

BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, sostituire le parole: «da euro 3.000 a euro 10.000» con le seguenti: «da euro 1.000 a euro 5.000».

2.5

BALBONI, CIRIANI

Al comma 2, sopprimere le parole: «con il mezzo della stampa o».

Art. 3.**3.0.1**

DAL MAS

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

"Art. 14-bis.

(Adozione di procedure di notifica e rimozione)

1. Il prestatore ha l'obbligo di individuare, tra i soggetti iscritti nell'albo dei giornalisti pubblicisti, un soggetto preposto alla ricezione dei re-

clami da parte di coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati.

2. Coloro che si ritengano offesi nella propria reputazione dai contenuti pubblicati possono, con dichiarazione scritta notificata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), contestare la veridicità dei contenuti riportati o la non continenza formale delle espressioni utilizzate e, sulla scorta di una congrua motivazione, chiederne la rimozione.

3. Il prestatore, ricevuta la notificazione, provvede entro le successive ventiquattro ore alla rimozione o alla disabilitazione dei contenuti manifestamente offensivi o, in alternativa, ove non condivide le ragioni della richiesta, entro i successivi sette giorni attiva una procedura di conciliazione in contraddittorio tra le parti dinnanzi ad un organo di autoregolamentazione indipendente istituito appositamente presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) con delibera della medesima Autorità. L'organismo è finanziato dai diversi gestori delle piattaforme sottoposti agli obblighi del presente decreto ed è dotato di una struttura organizzativa capace di ricevere le istanze, applicando parametri procedurali e di discrezionalità predeterminati che contemplino altresì il possibile riesame delle decisioni sulla base di un apposito atto di regolamentazione definito, con proprio regolamento, dall'AGCOM.

4. All'esito della decisione dell'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3, il prestatore rimuove entro ventiquattro ore i contenuti giudicati offensivi.

5. Il prestatore deve informare l'utente che ha caricato i contenuti delle decisioni adottate e delle motivazioni su cui essa si fonda. In caso di rimozione del contenuto è tenuto a documentare e conservare tutti gli atti relativi al procedimento di segnalazione ai sensi delle direttive 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, e 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, per un periodo di dieci settimane.

6. Il soggetto che si reputa leso dai contenuti non rimossi o disabilitati a seguito della procedura di segnalazione può rivolgersi al giudice di merito competente al fine di ottenere una riforma della decisione adottata dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3.

7. La giurisdizione sui provvedimenti adottati dall'organo di autoregolamentazione indipendente di cui al comma 3 è attribuita al giudice ordinario.

8. Il prestatore che abbia in buona fede disabilitato l'accesso o rimosso i contenuti a seguito della ricezione di una notifica non è responsabile nei confronti dei terzi.

9. Il prestatore deve informare gli utenti del servizio, all'atto della conclusione del contratto, della obbligatorietà della procedura di conciliazione presso l'organo istituito innanzi all'autorità garante delle comunicazioni.

10. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.000 euro a 20.000 euro.

11. La violazione dell'obbligo di cui al comma 4 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 40.000 euro.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestatori di servizi di comunicazione telematica con almeno 500.000 utenti registrati"».

Art. 5.

5.1

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale) – 1. All'articolo 427 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "l'imputato non lo ha commesso", sono inserite le seguenti: "o il fatto non costituisce reato, allorché risulti l'avventatezza o la temerarietà della querela,";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il giudice quando si pronuncia sulle spese ai sensi dei commi 1 e 2, anche d'ufficio, può condannare il querelante al pagamento a favore del querelato di una somma determinata in via equitativa."».

5.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale) – 1. All'articolo 427 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "l'imputato non lo ha commesso", sono inserite le seguenti: "o il fatto non costituisce reato, allorché risulti la colpa del querelante,";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il giudice quando si pronuncia sulle spese ai sensi dei commi 1 e 2, anche d'ufficio, può condannare il querelante al pagamento a favore del querelato di una somma determinata in via equitativa."».

5.3

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – (Modifiche all'articolo 427 del codice di procedura penale) – 1. All'articolo 427 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "l'imputato non lo ha commesso", sono inserite le seguenti: "o il fatto non costituisce reato, allorché risulti la colpa grave del querelante,";

b) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Il giudice quando si pronuncia sulle spese ai sensi dei commi 1 e 2, anche d'ufficio, può condannare il querelante al pagamento a favore del querelato di una somma determinata in via equitativa."».

5.4

RICCARDI

Al comma 1, sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente: «Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende».

5.0.1

DAL MAS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Modifica all'articolo 321 del codice di procedura penale)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibile agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati"».

Art. 6.

6.1

RICCARDI

Sopprimere l'articolo.

6.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

6.3

BALBONI, CIRIANI

Sopprimere l'articolo.

Art. 7.

7.1

BALBONI, CIRIANI

Sopprimere l'articolo.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Martedì 17 dicembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

Presidenza del Presidente
PETROCELLI

Orario: dalle ore 13 alle ore 14

AUDIZIONE INFORMALE DELL'AMBASCIATORE D'ITALIA DESIGNATO IN ALBANIA, MINISTRO PLENIPOTENZIARIO FABRIZIO BUCCI

BILANCIO (5^a)

Martedì 17 dicembre 2019

Plenaria**239^a Seduta***Presidenza del Presidente*
PESCO

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Cecilia Guerra.*

La seduta inizia alle ore 17,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1633) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA consegna la relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

La relatrice PIRRO (M5S) propone, alla luce dell'acquisizione della relazione tecnica di passaggio positivamente verificata, l'espressione di un parere non ostativo sul testo del provvedimento in esame.

La senatrice RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), nell'esprimere il dissenso del proprio Gruppo sul merito del provvedimento, stigmatizza fortemente le modalità di conduzione dei lavori parlamentari tenutesi nel corso di questa

settimana, che hanno determinato un'eccessiva ed ingiustificata compressione dei tempi di esame di importanti provvedimenti, con conseguente lesione delle prerogative del Parlamento.

La senatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) concorda con le valutazioni formulate dalla senatrice Rivolta, richiamando la maggioranza e il Governo ad una modalità di gestione dei lavori parlamentari più rispettosa non solo delle prerogative delle minoranze, ma anche del ruolo del Parlamento, che risulta mortificato da una irragionevole limitazione dei tempi di esame di importanti decreti-legge.

Il senatore PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*), nel ricollegarsi alla Nota di lettura del Servizio del bilancio, sottolinea le forti criticità di ordine finanziario che caratterizzano il provvedimento in esame.

Il presidente PESCO osserva incidentalmente come la Nota di lettura sia stata prodotta anteriormente all'acquisizione della relazione tecnica aggiornata, la cui verifica positiva da parte della Ragioneria generale dello Stato consente alla Commissione di esprimere una valutazione ponderata.

La relatrice PIRRO (*M5S*) ribadisce quindi la proposta di espressione di un parere di nulla osta.

La senatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere della relatrice risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1633) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice PIRRO (*M5S*), alla luce della relazione tecnica aggiornata di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, propone l'espressione di un parere non ostativo sul testo del provvedimento in titolo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (n. 118)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera *a*), 3, 4 e 5, e dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 19 novembre.

Il relatore MANCA (*PD*) illustra una proposta di parere non ostativo con condizioni (*pubblicata in allegato*).

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si esprime in senso conforme al relatore.

Il PRESIDENTE, onde consentire un approfondimento sulla proposta del relatore, rinvia la votazione del parere ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (n. 119)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera *b*), 3, 4 e 5, e dell'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 214. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 19 novembre.

Il relatore MANCA (*PD*) illustra una proposta di parere non ostativo con condizioni (*pubblicata in allegato*).

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si esprime in senso conforme al relatore.

Il PRESIDENTE, onde consentire un approfondimento sulla proposta del relatore, rinvia la votazione del parere ad una prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 18 dicembre 2019, alle ore 9,30, e che l'ordine del giorno è integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, dell'atto n. 132, in materia di Organizzazione dell'Agenzia nazionale di meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo», e degli atti nn. 133, 134, 135 e 136, in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF per il 2018.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 18.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 118

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo,

rilevato che:

– risulta necessario coordinare la procedura di monitoraggio dell'andamento degli oneri derivanti dal presente decreto con quella prevista dal decreto legislativo n. 94 del 2017, riformulando la disposizione di cui all'articolo 11, comma 2, del presente schema di decreto in maniera analoga a quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, dello schema di decreto di cui all'atto del Governo n. 119, precisando altresì che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale si dispone l'eventuale riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate deve essere trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, conformemente a quanto previsto dal comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009;

– da un punto di vista formale, risulta altresì necessario specificare il carattere annuo degli oneri decorrenti dal 2028, così come indicati tanto all'alinea quanto alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 12;

– occorre inserire una precisazione di tenore analogo al comma 2 del medesimo articolo 12 con riferimento agli oneri indiretti – peraltro già inclusi negli importi di cui all'alinea del predetto comma 1 – laddove il testo si limita ad affermare che essi «ammontano a euro 640.815»;

– risulta quindi necessario esplicitare che – come è dato evincere dalla tabella n. 50 contenuta nella relazione tecnica allegata al presente schema di decreto – il predetto importo presenta carattere annuo e si verifica a decorrere dall'anno 2020;

preso altresì atto che la rimodulazione delle annualità del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate – utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente schema di decreto – è stata oggetto di compensazione, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019, recante disposizioni urgenti per la riorganizzazione dei Ministeri,

esprime parere non ostativo con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 10, comma 2, lettera b), dopo il numero 3) sia aggiunto il seguente: «4) al comma 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

Conseguentemente, all'articolo 11, il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, in relazione all'attuazione di quanto previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, come modificato dall'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 4), del presente decreto.»;

b) all'articolo 12, comma 1, all'alinea e alla lettera b), dopo le parole: «euro 30.898.325», sia aggiunta la seguente: «annui»;

c) all'articolo 12, comma 2, dopo le parole: «euro 640.815», siano aggiunte le seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2020».

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 119

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo,

rilevato che:

– in merito alla tabella II.4, relativa all'articolo 23, la ripartizione delle promozioni nel ruolo dei sovrintendenti deve avvenire secondo le modalità descritte nella relazione tecnica, in base alla quale sono riservate 50 unità soprannumerarie annue al personale da carabiniere ad appuntato e la parte restante al personale del grado apicale; risulta pertanto necessario, ai fini di una maggiore chiarezza della predetta disposizione, inserire tale precisazione nel testo dell'articolo 23;

– all'articolo 36, comma 1, lettera *b*), capoverso lettera *a-ter*), con riferimento alla mancata espressa elencazione delle modalità di assorbimento, nell'anno 2026, della quota parte del previsto aumento transitorio della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti per complessive 4.000 unità, dal combinato disposto della predetta disposizione, laddove si stabilisce che «al completo riassorbimento delle posizioni sovranumerarie si provvede entro il 2026», e delle posizioni riassorbite negli anni 2023 (940 unità), 2024 (1.258 unità) e 2025 (1.052 unità) – di cui ai numeri 1), 2) e 3) dello stesso comma della lettera *a-ter*), pari a complessive 3.250 unità – si deduce che le rimanenti 750 unità devono essere riassorbite nell'anno 2026; risulta pertanto necessario esplicitare in norma, come risulta dalla relazione tecnica, che il completo riassorbimento delle 750 unità residuali del sovrannumero avverrà entro il 31 dicembre dell'anno 2026;

– riguardo alla tabella V.3 della relazione tecnica, concernente l'articolo 36, comma 1, lettera *ff*), per un mero errore di calcolo è stato sottostimato l'onere complessivo risultante dalla tabella medesima sulla base del differenziale tra le qualifiche di commissario tecnico e di commissario capo tecnico per un importo di 5.186 euro, e pertanto l'onere complessivo per ogni anno di anticipo è pari a 67.422,4 euro, anziché a 62.236 euro; risulta pertanto necessario compensare tale maggiore onere, considerata la sua esiguità, a valere sulle risorse destinate alla defiscalizzazione di cui all'articolo 40 del presente schema di decreto, ferma restando la copertura finanziaria prevista dal successivo articolo 43;

– l'articolo 38, comma 1, lettera *aa*), nel prevedere una promozione di carattere facoltativo al grado di generale di divisione del ruolo normale-comparto aeronavale, non include espressamente tale promozione

tra quelle annualmente previste, come affermato dalla relazione tecnica, posto che la tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificata dal presente schema di decreto legislativo, fissa in 2 unità la dotazione organica dei generali di divisione del ruolo normale comparto aeronavale; risulta quindi necessario esplicitare nel testo che la facoltà attribuita al Comandante generale può essere esercitata nei limiti delle promozioni previste per il medesimo periodo;

– all'articolo 38 comma 1, lettera *bb*), che prevede l'incremento del ruolo dei sovrintendenti della Guardia di finanza per un massimo di 1.500 unità soprannumerarie, con riassorbimento entro il 2029, dal punto di vista formale risulta necessario esplicitare nel testo che nel 2029 il numero di unità soprannumerarie deve essere pari a zero;

– in relazione alla procedura di monitoraggio dell'andamento degli oneri derivanti dal presente decreto, da effettuare ai sensi dell'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo n. 95 del 2017, risulta necessario chiarire che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale si dispone l'eventuale riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate, deve essere trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, conformemente a quanto previsto dal comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009;

– da un punto di vista formale, risulta necessario specificare il carattere annuo degli oneri decorrenti dal 2028, così come indicati tanto all'alinea quanto alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 43; occorre inserire una precisazione di tenore analogo al comma 2 del medesimo articolo 43, con riferimento agli oneri indiretti – peraltro già inclusi negli importi di cui all'alinea del predetto comma 1 – laddove il testo si limita ad affermare che essi «ammontano a 1.200.603 euro»; risulta quindi necessario esplicitare che – come è dato evincere dalla tabella riepilogativa annessa alla relazione tecnica di cui al presente schema di decreto – il predetto importo presenta carattere annuo e si verifica a decorrere dall'anno 2020;

– la rimodulazione delle annualità del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate – utilizzato a copertura degli oneri derivanti dal presente schema di decreto – è stata oggetto di compensazione, anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019, recante disposizioni urgenti per la riorganizzazione dei Ministeri, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:

– all'articolo 23, comma 1, capoverso 3-*quinquies*, sostituire le parole: «suddivise in 400 unità per l'anno 2020, 500 unità per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 800 unità per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «suddivise in 400 unità, 350 selezionati tra gli appuntati scelti e 50 tra i rimanenti gradi, per l'anno 2020; 500 unità, 450 selezionati tra gli appuntati scelti e 50 tra i rimanenti gradi, per ciascuno degli anni 2021 e

2022; 800 unità, 750 selezionati tra gli appuntati scelti e 50 tra i rimanenti gradi, per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

– all'articolo 36, comma 1, lettera *b*), capoverso lettera *a-ter*), dopo il numero 3) aggiungere il seguente: «4) 0 al 31 dicembre 2026»;

– all'articolo 38, comma 1, lettera *aa*), capoverso comma 56-*bis*, lettera *b*), aggiungere in fine le seguenti parole: «nei limiti delle promozioni previste per il medesimo periodo»;

– all'articolo 38 comma 1, lettera *bb*), capoverso comma 60-*quinquies*, dopo la lettera *c*) aggiungere la seguente: «*d*) al 31 dicembre 2029, in 0 unità.»;

– all'articolo 40, comma 1, lettera *b*), siano ridotti gli importi ivi indicati per gli anni 2022, 2023 e 2024 in misura pari a 1.729 euro per l'anno 2022, a 5.186 euro per l'anno 2023 e a 3.457 euro per l'anno 2024;

– all'articolo 40, comma 1, dopo la lettera *n*), aggiungere la seguente: «*n-bis*) al comma 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al terzo, quarto e quinto periodo del comma 12-*bis* dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"»;

– all'articolo 41, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, come modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera *n-bis*), del presente decreto»;

– all'articolo 43, comma 1, all'alinea e alla lettera *b*), dopo le parole: «88.375.178 euro» aggiungere la seguente: «annui»;

– all'articolo 43, comma 2, dopo le parole: «1.200.603 euro» aggiungere le seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2020».

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 17 dicembre 2019

Plenaria**151^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BAGNAI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(1638) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 dicembre.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore MONTANI (*L-SP-PSd'Az*), che dopo aver rilevato la ristrettezza dei tempi di cui ha potuto disporre la Commissione per l'esame del provvedimento, giudica del tutto inutile, se non surreale – anche perché non ancora pervenuti i prescritti pareri sugli emendamenti –, una sua prosecuzione per i pochi minuti che mancano all'inizio dell'Assemblea, previsto per le ore 9,30, ancorché per proseguire solo nell'esame degli ordini del giorno. Chiede quindi di terminare i lavori, senza conferimento del mandato al relatore.

Il relatore FENU (*M5S*) si rimette alla Commissione quanto alla possibilità di proseguire i lavori almeno per l'esame degli ordini del giorno, sui quali peraltro il Governo è in grado di esprimere il proprio parere.

Coglie quindi l'occasione, anticipando un intervento che avrebbe altrimenti svolto in conclusione di seduta, per sottoporre al Presidente l'op-

portunità di rinviare l'esame in sede redigente da parte delle Commissioni 2^a e 6^a riunite dei disegni di legge nn. 243, 714, 759 e 1243 in materia di riforma della giustizia tributaria.

Il presidente BAGNAI, nello scusarsi per l'interruzione, ritiene che della sede redigente sopra citata si debba occupare eventualmente uno specifico Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il relatore FENU (*M5S*) rileva che si potrebbe trattare di una seduta congiunta degli Uffici di Presidenza delle due Commissioni.

Il PRESIDENTE ricorda che l'ordine del giorno odierno prevede l'esame del decreto-legge in materia fiscale e sottolinea che la richiesta del senatore Fenu potrà più utilmente essere riproposta in occasione della seduta delle Commissioni riunite già prevista per domani alle ore 14.

Il senatore SCIASCIA (*FIBP-UDC*) condivide, a nome del proprio Gruppo, la proposta del senatore Montani.

Il senatore DE BERTOLDI (*FdI*) comprende la proposta del senatore Montani, tuttavia ritiene che il poco tempo a disposizione prima dell'inizio dell'Aula potrebbe essere sfruttato per l'esame degli ordini del giorno più rilevanti politicamente, aggiungendo di avere provveduto a trasformare alcuni emendamenti in ordini del giorno in vista della seduta odierna.

Il PRESIDENTE evidenzia che la mancata conclusione dell'esame presso la Commissione con il mandato ai relatori a riferire vanificherebbe il lavoro sugli ordini del giorno, che, anche se posti in votazione e approvati, non verrebbero comunque trasmessi all'Assemblea.

Il senatore MARINO (*IV-PSI*) condivide la posizione del Presidente e invita a prendere atto della situazione, ossia dell'impossibilità di conferire il mandato al relatore a riferire. Si associa poi alla proposta del senatore Fenu sulla convocazione di un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, a seguire dopo la odierna seduta, su un eventuale confronto con la Commissione giustizia circa l'esame in sede redigente dei disegni di legge sulla riforma della giustizia tributaria.

Interviene incidentalmente il senatore DI NICOLA (*M5S*), che considera inappropriato e non in linea con lo spirito di collaborazione che ha caratterizzato l'inizio della legislatura il comportamento tenuto dal Presidente nei confronti del senatore Fenu. Il fatto di averlo interrotto e di aver mostrato insofferenza nei confronti delle sue parole rappresenta, a suo modo di vedere, una caduta di stile. Auspica quindi un ritorno a un clima istituzionalmente corretto.

Il PRESIDENTE ricorda di essersi già scusato per l'interruzione e che era suo intendimento esclusivamente evitare che la discussione toccasse anche un argomento non all'ordine del giorno.

Preso atto delle risultanze del dibattito e accertata l'impossibilità di pervenire alla conclusione dell'esame in sede referente con il mandato al relatore, preannuncia che riferirà in Assemblea dell'esito dei lavori e toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 8,55.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedì 17 dicembre 2019

Plenaria

88ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

La seduta inizia alle ore 8,35.

ESAME DI PROGETTI DI ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE EUROPEA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 (COM(2019) 580 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 (COM(2019) 581 definitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea, disgiunzione del seguito dell'esame e rinvio)

La senatrice ABATE (*M5S*) riferisce alla Commissione sugli atti comunitari in titolo.

Alla luce del prolungarsi dei negoziati tra gli Stati membri sulle proposte legislative per la nuova politica agricola comune (PAC) 2021-2027, che potrebbe ritardarne l'approvazione e l'avvio dell'applicazione a partire dal 2021, la Commissione europea ha deciso di adottare un pacchetto di misure volto a definire il regime da applicare, per un periodo transitorio, in attesa della definitiva approvazione della riforma della PAC 2021-2027 nel contesto del nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea.

Si tratta delle seguenti proposte di regolamento: COM(2019) 580 final in materia di disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanzia-

rio 2021 e di flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020, relativamente alla politica agricola comune; COM(2019) 581 final che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021.

La proposta COM(2019) 580 intende fissare regole per quanto concerne l'erogazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'anno 2020, con effetti finanziari sull'anno 2021, tenendo conto dell'ammontare complessivo prospettato dalla Commissione europea per la futura PAC nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale dell'UE 2021-2027, che, tuttavia, non è ancora entrato in vigore, ma sul quale sono in corso i negoziati.

La proposta in esame intende, quindi, apportare modifiche a due atti legislativi della PAC vigente, ossia il regolamento (UE) n. 1306/2013 e il regolamento (UE) n. 1307/2013. Con riguardo al finanziamento della PAC, la Commissione ritiene necessario apportare modifiche al regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale) per garantire che il meccanismo di disciplina finanziaria, che consente di rispettare il massimale fissato dal regolamento sul quadro finanziario pluriennale, possa continuare ad applicarsi per gli esercizi finanziari successivi al 2020.

Con riguardo ai pagamenti diretti, il regolamento (UE) 2019/288 ha modificato il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (regolamento sui pagamenti diretti), al fine di estendere la flessibilità tra i pilastri prevista per gli anni civili 2015-2019 all'anno civile 2020/esercizio finanziario 2021. Questo regolamento ha stabilito gli importi da trasferire dalla dotazione per lo sviluppo rurale (FEASR) alla dotazione per i pagamenti diretti (FEAGA) sotto forma di percentuale dell'importo destinato al sostegno finanziato a titolo del FEASR nell'esercizio finanziario 2021 dalla normativa dell'Unione adottata dopo l'adozione da parte del Consiglio del pertinente regolamento ai sensi dell'articolo 312, paragrafo 2, del TFUE. La normativa pertinente dell'Unione potrebbe non essere stata ancora adottata nel momento in cui gli Stati membri devono comunicare la propria decisione di trasferimento. Per consentire l'applicazione della flessibilità dallo sviluppo rurale ai pagamenti diretti, la Commissione ritiene opportuno stabilire l'importo massimo che può essere trasferito sulla base di un importo fisso e non di una percentuale. Di conseguenza, e poiché l'importo disponibile come pagamenti diretti ha un impatto sulle scelte degli Stati membri in materia di sostegno accoppiato facoltativo comunicate nell'agosto 2019, per la Commissione gli Stati membri dovrebbero avere anche la possibilità di rivedere la decisione di agosto sul sostegno accoppiato facoltativo.

Secondo la Commissione europea, la proposta di regolamento ha carattere di urgenza e andrebbe adottata entro la fine del 2019.

La proposta di regolamento consta di tre articoli.

L'articolo 1 reca le modifiche agli articoli 16, paragrafo 1, e 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Considerato che il regolamento (UE) n. 1311/2013 stabilisce soltanto i massimali per gli esercizi finanziari applicabili al periodo 2014-2020, la Commissione europea, al fine di garantire il rispetto del massimale per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti pure nel periodo successivo al 2020, propone di modificare il riferimento giuridico dei suddetti articoli 16 e 26 affinché includano anche il regolamento che stabilisce il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, sul quale sono tuttora in corso i negoziati.

L'articolo 2 reca le modifiche agli articoli 14, paragrafo 2, sesto comma, e 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e vi inserisce, altresì, l'allegato VI-*bis*. Al fine di mantenere la possibilità per gli Stati membri di trasferire fondi tra i due pilastri, la Commissione europea propone di sostituire la percentuale di trasferimento con importi massimi assoluti (fissati nell'allegato VI-*bis*) basati sulle attuali percentuali massime previste dall'articolo 14, paragrafo 2, e sulla dotazione per lo sviluppo rurale proposta dalla Commissione europea per il post-2020 (proposta di regolamento COM(2018) 392 – sulla quale sono tuttora in corso i negoziati). Per l'Italia gli importi che possono essere resi disponibili per l'anno civile 2020, sotto forma di pagamenti diretti, non sarebbero suscettibili di essere superiori ad euro 190.546.556. La Commissione europea propone che gli Stati membri abbiano la possibilità di rivedere e comunicare la loro decisione relativa al sostegno accoppiato facoltativo al momento di decidere sulla flessibilità tra i pilastri, ossia entro la fine del 2019 o poco dopo.

L'articolo 3 reca, infine, le disposizioni per l'entrata in vigore del regolamento.

La proposta di regolamento COM(2019) 581 si pone l'obiettivo di garantire la continuità di determinati elementi della PAC 2014-2020 anche per l'anno 2021, in attesa dell'entrata in vigore delle norme relative al nuovo quadro legislativo della PAC per il periodo 2021-2027.

Tali norme prevedono, in particolare, che gli Stati membri inizino ad attuare i rispettivi piani strategici nazionali della PAC a decorrere dal 1° gennaio 2021, presentandoli alla Commissione europea per la relativa approvazione entro il 1° gennaio 2020.

Considerato che il quadro legislativo della nuova PAC e i conseguenti atti delegati e di esecuzione non saranno adottati formalmente entro gennaio 2020, la Commissione europea ritiene necessario prorogare l'applicazione del quadro giuridico esistente e, al contempo, apportare allo stesso alcune modifiche, al fine di garantire la continuità della PAC fino all'entrata in vigore del nuovo sistema.

Inoltre, poiché la nuova PAC prevede rilevanti cambiamenti, la Commissione europea ritiene necessario garantire una transizione agevole dall'attuale periodo PAC al prossimo, attraverso specifiche norme transitorie che modificano il regolamento (UE) 1308/2013 recante norme per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, compresi i regimi di aiuti a favore di specifici settori.

In particolare, la Commissione europea intende stabilire norme relative alla durata di ciascuno di tali regimi di aiuti per quanto riguarda l'entrata in applicazione dei piani strategici della PAC degli Stati membri. Con riferimento ai regimi di aiuti nel settore ortofrutticolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, la Commissione intende regolamentare il proseguimento e la modifica dei programmi operativi e dei programmi di attività.

La proposta è divisa in tre titoli. Il Titolo I reca misure volte a prorogare l'attuale quadro giuridico per coprire il periodo aggiuntivo fino a quando non saranno applicabili i nuovi regimi della PAC, nonché disposizioni transitorie specifiche per garantire una transizione agevole dall'attuale periodo PAC al prossimo. Il Titolo II modifica alcune disposizioni esistenti e riguarda principalmente le disposizioni che prorogano il quadro giuridico attuale. Il Titolo III regola l'entrata in vigore della proposta.

Passando all'esame dell'articolato, in sintesi l'articolo 1 prevede la possibilità per gli Stati membri che, a causa della mancanza di risorse finanziarie, rischiano di non essere in grado di assumere nuovi impegni giuridici, a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013, di prorogare i programmi sostenuti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) fino al 31 dicembre 2021.

L'articolo 2 stabilisce la proroga del regolamento (UE) n. 1303/2013 per i Paesi che decidono avvalersi della facoltà prevista all'articolo 1.

Per quanto riguarda l'articolo 3, si prevede la possibilità per gli Stati membri, che decidano di avvalersi della proroga, di ammettere al contributo FEASR alcune tipologie di spesa, subordinatamente ad alcune condizioni specificamente indicate.

L'articolo 4 prevede l'applicazione degli articoli da 25 a 28 della proposta di regolamento COM(2018) 375 recante disposizioni comuni applicabili a diversi fondi europei per il periodo 2021-2027. In particolare, si prevede la possibilità per il FEASR di sostenere lo sviluppo locale di tipo partecipativo plurifondo.

Le disposizioni contenute nell'articolo 5 stabiliscono la legittimità e la regolarità, a partire dal 1° gennaio 2021, dei diritti all'aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1° gennaio 2020.

Gli articoli 6 e 7 contengono norme transitorie relative, rispettivamente, allo sviluppo rurale e al regime di aiuti. In particolare, l'articolo 6 garantisce l'ammissibilità di alcuni tipi di spesa nel nuovo periodo di programmazione 2022-2027, ai sensi della proposta di regolamento sui piani strategici della PAC COM(2018) 392, ancora oggetto di negoziato presso le istituzioni dell'UE.

L'articolo 7 dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2021, dei programmi di attività a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore ortofrutticolo, la Commissione intende stabilire la modifica o la sostituzione dei programmi operativi. Si dispone che tale modifica debba essere notificata alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2020. Inoltre, al fine di garantire la continuità per quanto riguarda i regimi di aiuti nel settore vi-

tivinicolo e dell'apicoltura, è prevista la loro applicazione fino al termine dei rispettivi periodi di programmazione.

Con l'articolo 8, la Commissione intende limitare ad un periodo massimo di tre anni la durata dei nuovi impegni pluriennali per quanto riguarda gli interventi agro-climatico-ambientali e silvoambientali e l'agricoltura biologica. Questo allo scopo di evitare un riporto consistente di impegni dall'attuale periodo di programmazione per lo sviluppo rurale ai piani strategici della PAC. La norma garantisce, inoltre, la continuità del finanziamento degli impegni assunti sulla base del quadro normativo vigente, attingendo alle risorse finanziarie previste per il sostegno rurale nel prossimo periodo di programmazione.

L'articolo 9 reca disposizioni per adeguare la riserva per le crisi nel settore agricolo di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013. La Commissione propone di mantenere invariata per tutto il 2021 la riserva prevista per il periodo attuale di programmazione 2014-2020.

Il successivo articolo 10 reca modifiche al regolamento (UE) 1307/2013 che stabilisce i massimali nazionali e netti dei pagamenti diretti fino all'anno civile 2020 compreso (allegati II e III del regolamento (UE) 1307/2013). Per tale motivo, la Commissione ritiene necessario aggiungere i massimali nazionali e netti relativi all'anno civile 2021 (e adeguare anche gli importi di riferimento per il pagamento specifico per il cotone per l'anno civile 2021). I nuovi massimali nazionali e netti sono contenuti nell'allegato II della proposta di regolamento in oggetto.

L'articolo 11 sostituisce l'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1308/2013, prevedendo per i programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola finanziamenti per il 2021 pari a circa 10,6 milioni di euro per la Grecia, 554 mila euro per la Francia e circa 34,6 milioni di euro per l'Italia (l'importo relativo al 2020 ammonta invece a 35,9 milioni di euro). Inoltre, si sostituisce l'articolo 58, paragrafo 2, del medesimo regolamento, prevedendo, sempre per l'anno 2021, un finanziamento da parte dell'UE alle organizzazioni di produttori del settore del luppolo della Germania pari circa 2,18 milioni di euro.

L'articolo 12 modifica il regolamento (UE) 228/2013, recante misure nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, mentre l'articolo 13 modifica il regolamento (UE) n. 229/2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo, al fine di adeguarne gli importi a decorrere dal 1° gennaio 2021 in linea con il QFP 2021-2027.

Il presidente VALLARDI fa presente che nella giornata odierna la 14^a Commissione dovrebbe fornire il parere sui progetti di atti legislativi comunitari in esame.

La relatrice ABATE (M5S), seppur consapevole che su tali atti comunitari i margini concreti di intervento sono limitati, peraltro circoscritti al periodo transitorio in attesa della definitiva approvazione della nuova PAC, auspica un coinvolgimento ampio della Commissione sui temi og-

getto dei regolamenti comunitari ed invita i commissari a fornire proposte e suggerimenti.

Ricorda che i fondi europei sono fondamentali per il settore agricolo del Paese, non soltanto sotto l'aspetto strettamente finanziario ma anche per il modo in cui definiscono ed indirizzano le politiche dell'intero settore.

Il senatore TARICCO (*PD*) accoglie l'invito della relatrice e sottolinea che gli atti in esame, anche se diretti a disciplinare un regime transitorio, costituiscono dei regolamenti comunitari a tutti gli effetti. Fa presente in particolare quanto accadde con la rivisitazione della PAC 2014-2020, nota come «Regolamento *Omnibus*», con la quale vennero introdotti di fatto nella PAC allora vigente anche elementi di riforma strutturale. Nel ricordare brevemente le principali innovazioni che caratterizzeranno la nuova PAC 2021-2027, paventa i rischi per il Paese legati al fatto che con la nuova programmazione gli interventi saranno valutati *ex post* in base al conseguimento degli obiettivi, con rischi concreti di revoca dei finanziamenti in presenza di un mancato raggiungimento. Ritiene che un periodo di transizione di un solo anno stimato dalla Commissione europea sia da considerarsi eccessivamente ottimistico, in quanto, valutato lo stato attuale dei negoziati, sembrerebbero piuttosto necessari almeno due anni per il completamento di tutti i passaggi previsti prima a livello comunitario e poi nazionale e regionale. In tale prospettiva ritiene pertanto che sarebbe utile per l'Italia chiedere innanzitutto una revisione del periodo transitorio, prevedendone una durata di almeno due anni. In secondo luogo ritiene importante che anche nei regolamenti destinati a governare il regime transitorio possano essere messi in evidenza gli elementi di primario interesse per la nostra agricoltura, quali quelli attinenti, ad esempio, alle produzioni di qualità.

La senatrice FATTORI (*Misto*) fa notare che, pur trattandosi di misure transitorie, i fondi erogati cui fanno riferimento le proposte in esame sono quelli relativi al quadro finanziario pluriennale (QFP) non ancora in vigore, rispetto al quale per l'Italia è prevista una riduzione netta rispetto al QFP precedente. In sostanza, pertanto, con il regime transitorio verranno prorogate soltanto le regole ma non la programmazione finanziaria. Ritiene utile pertanto che si operi affinché venga prorogato anche il QFP, consentendo all'Italia di mantenere l'ammontare dei contributi attualmente previsti.

Il senatore BERGESIO (*L-SP-PSd'Az*) concorda con la relatrice e ritiene che la Commissione debba esprimersi sugli atti comunitari in esame con delle proposte ampie e articolate, su cui preannuncia un proprio contributo.

Il presidente VALLARDI, poiché la proposta di regolamento COM(2019) 580 definitivo sta seguendo una procedura di urgenza al

fine di essere approvata entro la fine del 2019, mentre la proposta di regolamento COM(2019) 581 definitivo sta seguendo una procedura ordinaria con la finalità di raggiungere un accordo prima dell'estate 2020, propone di proseguire l'esame delle due proposte di regolamento in maniera disgiunta, in modo tale da dare priorità alla proposta di regolamento considerata urgente.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice FATTORI (*Misto*) sollecita la ripresa dell'esame dell'affare assegnato n. 200, sulla questione inerente alle nuove biotecnologie in agricoltura, per il quale ha presentato una proposta di risoluzione.

La senatrice LONARDO (*FIBP-UDC*) interviene in riferimento all'affare assegnato n. 237, sulle problematiche della filiera bufalina in Italia, al fine di evidenziare l'opportunità di far intervenire in audizione i presidenti di Istituti zooprofilattici di altre Regioni in aggiunta a quello della regione Campania, in modo tale da avere un quadro più completo della problematica.

Il senatore TARICCO (*PD*) concorda con quanto proposto dalla senatrice Lonardo.

POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI, CONVOCAZIONE DI NUOVA SEDUTA

Il presidente VALLARDI avverte che la seduta di domani, mercoledì 18 dicembre, già convocata alle ore 8,30, è posticipata alle ore 9,45 e che l'ordine del giorno è integrato con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 1335 (bracconaggio ittico acque interne).

Avverte inoltre che è convocata un'ulteriore seduta per giovedì 19 dicembre, alle ore 8,30, con il medesimo ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,10.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 17 dicembre 2019

Plenaria

110^a Seduta

Presidenza della Presidente
MORONESE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca De Cristofaro.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure per il coordinamento delle attività in materia di meteorologia e climatologia (n. 132)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 27 novembre.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore PAZZAGLINI (*L-SP-PSd'Az*), il quale fa presente come la valutazione della sua parte politica sullo schema di regolamento in esame sarebbe stata senz'altro positiva, se non fosse stato per il fatto che, con le scelte effettuate con la formulazione dell'articolo 2 dello schema, il Governo ha chiaramente perso l'occasione per porre rimedio alle innegabili carenze del sistema di allerta della Protezione civile che,

nel modo in cui oggi funziona, finisce per essere soprattutto un meccanismo con cui si scaricano le responsabilità decisionali sulle spalle dei sindaci. Questi ultimi ricevono nel corso dell'anno una quantità sproporzionata di allerta meteo, scarsamente differenziati tra di loro, e si trovano nella sostanziale impossibilità, nei fatti, di dare pienamente seguito a ciascuno di essi, a meno di non voler paralizzare la vita civile nelle loro comunità. Il Governo avrebbe potuto utilizzare l'opportunità offerta dello schema in esame per coordinare in modo più efficace quelle che sono due eccellenze italiane e cioè, da un lato, il sistema di rilevazione dei dati meteorologici e, dall'altro, il sistema della Protezione civile, al fine di superare le carenze sopra evidenziate.

Segue un breve dibattito nel quale interviene il relatore QUARTO (M5S) – il quale fa presente che le carenze del sistema di allerta della Protezione civile sono in procinto di essere superate grazie alla prossima realizzazione della piattaforma IT- Alert – la presidente MORONESE – che ricorda che l'implementazione di tale sistema era stata preannunciata dallo stesso Capo del Dipartimento della Protezione civile proprio in un'audizione davanti alla Commissione – e il senatore PAZZAGLINI (L-SP-PSd'Az), il quale ritiene che la nuova piattaforma non risolverà il problema in quanto essa garantirà una maggiore diffusione e una maggiore rapidità nella diramazione degli allerta meteo, ma non affronterà le problematiche da lui segnalate.

Interviene la senatrice LA MURA (M5S), la quale valuta interessanti e meritevoli di approfondimento le considerazioni svolte dal senatore Pazzaglini, pur ritenendo, anche sulla base della sua esperienza professionale, che sul punto in questione vi sia comunque la necessità di una maggiore assunzione di responsabilità da parte dei sindaci con specifico riferimento alla redazione dei piani di emergenza – che in alcuni comuni è ancora mancante, mentre in altri l'adozione del piano è puramente formale in quanto si tratta di copie di altri piani – e al loro aggiornamento.

Il senatore ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) fa presente che non gli risulta che, nelle Regioni come la Lombardia o il Veneto, vi siano comuni in cui i piani di emergenza risultino essere copie di piani di emergenza di altri comuni, mentre è un dato pubblico che in Campania circa il 45 per cento dei comuni non ha ancora adottato il piano di emergenza.

Dopo un ulteriore breve intervento della senatrice LA MURA (M5S) – la quale sottolinea altresì la necessità che il piano di emergenza non si limiti alle sole problematiche attinenti al dissesto idrogeologico, ma venga redatto sulla base di un'impostazione più ampia ed organica, in grado di

tener conto del complesso delle problematiche ambientali rilevanti – la presidente MORONESE, non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara chiuso il dibattito e fissa alle ore 18 di oggi il termine per la presentazione di eventuali osservazioni di cui il relatore potrà tenere conto ai fini della redazione del parere.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 8,50.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 17 dicembre 2019

Plenaria

139^a Seduta

Presidenza del Presidente
LICHERI

La seduta inizia alle ore 13,40.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell'anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la loro distribuzione nell'anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nell'anno 2021 (COM(2019) 581 definitivo)

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*), relatrice, riepiloga brevemente i contenuti essenziali dell'atto in titolo, già esaminati in sede di esame sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità

Illustra, quindi, uno schema di parere favorevole con osservazioni.

Rileva che la proposta non solleva aspetti di criticità, né in relazione alla base giuridica individuata, né in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

In riferimento alle modifiche al regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti, si invita a valutare l'opportunità di utilizzare il 2020 per correggere eventuali errori nell'assegnazione dei titoli all'aiuto PAC, per poi riprendere il processo di convergenza interna dopo l'approvazione della PAC post 2020, che permette una maggior flessibilità per gli Stati membri.

In riferimento alle modifiche al regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale, si apprezza che la facoltà di decidere se un Programma di sviluppo rurale possa usufruire della dotazione finanziaria prevista per il

2021, spettati allo Stato membro o alle sue regioni. Si invita, inoltre, a chiarire se le regole per gli aiuti di Stato relative alla programmazione 2014-2020 si estendono di un ulteriore anno. Si raccomanda anche di continuare ad applicare le attuali regole anche nel 2021, per permettere una corretta esecuzione dei pagamenti agli agricoltori.

In riferimento alle modifiche al regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'Organizzazione comune di mercato (OCM), si dovrebbe chiarire meglio il passaggio tra gli attuali programmi operativi ed i nuovi interventi settoriali del Piano strategico, ovvero estendere gli attuali programmi operativi fino a quando non saranno approvati i nuovi Piani strategici ed i relativi nuovi interventi settoriali. Sarebbe inoltre opportuno estendere la possibilità di convertire gli attuali diritti d'impianto dei vigneti in autorizzazioni oltre la data del 31 dicembre 2020 (articolo 68 del regolamento n. 1308/2013), ovvero almeno fino al 2027.

Il PRESIDENTE chiede delucidazioni in merito alla formulazione letterale del tenore del parere, cui replica la relatrice GINETTI (*IV-PSI*).

Il senatore Simone BOSSI (*L-SP-PSd'Az*) chiede che nel preambolo del parere venga inserito un passaggio che richiami come, secondo le stime della Commissione europea, la PAC subirebbe una riduzione del 5 per cento a prezzi correnti rispetto al periodo 2014-2020. Apparendo così ridotti sia i pagamenti diretti sia le dotazioni del Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR). Si sofferma anche sul rinnovo dei Commissari europei e sull'eventuale cambio di indirizzo nella programmazione della politica comune agricola europea.

Nel dispositivo chiede di aggiungere al primo paragrafo di utilizzare anche il 2021 per correggere eventuali errori nell'assegnazione dei titoli all'aiuto PAC, nonché di aggiungere due passaggi ulteriori. Il primo per far sì che, in sede di negoziato sulle proposte legislative per la nuova PAC, venga assicurato il mantenimento di adeguate risorse finanziarie, o quantomeno analoghe al precedente quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea, al fine di tutelare gli interessi nazionali, in grado di garantire un equo reddito ai produttori agricoli e, al contempo, misure in grado di sostenere la competitività del settore. Il secondo per raccomandare di continuare a perseguire politiche volte al sostegno degli agricoltori anche attraverso misure di anticipo dei pagamenti per i regimi di sostegno degli aiuti diretti della domanda unica.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) si sofferma sulla paventata riduzione delle risorse assegnate a titolo di PAC, mettendola in connessione anche con la definizione dell'uscita del Regno Unito dall'Unione.

La relatrice GINETTI (*IV-PSI*) accoglie gli ultimi due suggerimenti del senatore Bossi. Quanto alle premesse e al primo punto del dispositivo, sono accolti evidenziando peraltro come debbano intendersi subordinati

anche alla definizione delle trattative in merito alla PAC. Riformula quindi in tal senso lo schema di parere.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere come riformulato dalla relatrice, *pubblicato in allegato* al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 (COM(2019) 580 definitivo) (Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) relatrice, riepiloga brevemente i contenuti essenziali dell'atto in titolo, già esaminati in sede di esame sul rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Illustra, quindi, uno schema di parere favorevole con osservazioni, in cui dopo aver rilevato che la proposta non solleva aspetti di criticità, né in relazione alla base giuridica individuata, né in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, riprende le osservazioni già svolte nel parere sul COM 581. In particolare, quindi, in sede di negoziato sulle proposte legislative per la nuova PAC, si dovrebbe assicurare il mantenimento di adeguate risorse finanziarie, o quantomeno analoghe al precedente quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea, al fine di tutelare gli interessi nazionali, in grado di garantire un equo reddito ai produttori agricoli e, al contempo, misure in grado di sostenere la competitività del settore. Si raccomanda inoltre di continuare a perseguire politiche volte al sostegno degli agricoltori anche attraverso misure di anticipo dei pagamenti per i regimi di sostegno degli aiuti diretti della domanda unica.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo schema di parere presentato dalla relatrice, *pubblicato in allegato* al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO
DELL'UNIONE EUROPEA
COM(2019) N. 581 definitivo**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento risponde all'esigenza di assicurare continuità ai programmi di sostegno della PAC, le cui risorse sono attualmente stabilite solo fino al 2020, nelle more dell'adozione del nuovo quadro di riferimento contenuto nelle proposte di riforma della PAC e nelle proposte relative al nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La proposta quindi prevede disposizioni transitorie volte a rendere gli attuali regolamenti della PAC applicabili anche per il 2021 e ad assicurare un'agevole transizione dall'attuale quadro giuridico della PAC al prossimo, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2022;

considerato, in particolare, che:

– per il regolamento (UE) n. 1307/2013, sui pagamenti diretti, la proposta consente il mantenimento dell'attuale sistema, per gli anni 2020 e 2021;

– per il regolamento (UE) n. 1308/2013, sull'OCM unica, la proposta consente il prolungamento dei programmi nel settore dell'olio fino a tutto il 2021, consente la modifica dei programmi nel settore ortofrutticolo con durata oltre il 2021, il prolungamento degli aiuti nel vitivinicolo fino al 15 ottobre 2023 e degli aiuti all'apicoltura fino al 31 luglio 2022;

– per il regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale, la proposta consente il prolungamento dei programmi, fino a tutto il 2021, mediante la dotazione finanziaria prevista nella proposta sul nuovo QFP 2021-2027;

– per gli Stati membri che decidono di non avvalersi delle predette disposizioni, le corrispondenti dotazioni del 2021 saranno assegnate agli anni successivi;

rilevato che le dotazioni finanziarie previste dalla proposta in titolo, per il periodo transitorio successivo al 2020, fanno riferimento agli stanziamenti indicati nella proposta della Commissione europea relativa al QFP 2021-2027 (COM(2018) 322), che sono di entità inferiore rispetto a quelle dell'attuale QFP e sono oggetto di negoziazione;

considerato che secondo le stime della Commissione europea, la PAC subirebbe una riduzione del 5 per cento a prezzi correnti rispetto al periodo 2014-2020, aparendo ridotti conseguentemente sia i pagamenti

diretti sia le dotazioni del Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR);

considerata la relazione del Governo, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

valutato che la proposta non solleva aspetti di criticità, né in relazione alla base giuridica individuata, né in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. La proposta, non comporta un'evoluzione sul piano delle politiche e dei meccanismi di finanziamento della PAC, limitandosi a modificare i regolamenti vigenti nella misura necessaria a consentire il funzionamento degli attuali programmi di sostegno della PAC anche oltre il 2020, nelle more dell'adozione del nuovo quadro giuridico relativo al periodo 2021-2027,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1) in riferimento alle modifiche al regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti, in attesa della definizione delle trattative in merito alla PAC, si valuti l'opportunità di utilizzare il 2020 ed eventualmente il 2021 per correggere eventuali errori nell'assegnazione dei titoli all'aiuto PAC, per poi riprendere il processo di convergenza interna dopo l'approvazione della PAC post 2020, che permette una maggior flessibilità per gli Stati membri;

2) in riferimento alle modifiche al regolamento (UE) n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale, si apprezza che la facoltà di decidere se un Programma di sviluppo rurale possa usufruire della dotazione finanziaria prevista per il 2021, spetti allo Stato membro o alle sue regioni;

si invita, inoltre, a chiarire se le regole per gli aiuti di Stato relative alla programmazione 2014-2020 si estendono di un ulteriore anno;

si raccomanda di continuare ad applicare le attuali regole anche nel 2021, per permettere una corretta esecuzione dei pagamenti agli agricoltori;

3) in riferimento alle modifiche al regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'Organizzazione comune di mercato (OCM), si dovrebbe chiarire meglio il passaggio tra gli attuali programmi operativi ed i nuovi interventi settoriali del Piano strategico, ovvero estendere gli attuali programmi operativi fino a quando non saranno approvati i nuovi Piani strategici ed i relativi nuovi interventi settoriali;

sarebbe opportuno estendere la possibilità di convertire gli attuali diritti d'impianto dei vigneti in autorizzazioni oltre la data del 31 dicembre 2020 (articolo 68 del regolamento n. 1308/2013), ovvero almeno fino al 2027;

4) in sede di negoziato sulle proposte legislative per la nuova PAC, si dovrebbe assicurare il mantenimento di adeguate risorse finanziarie, o quantomeno analoghe al precedente quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea, al fine di tutelare gli interessi nazionali, in grado di garantire un equo reddito ai produttori agricoli e, al contempo, misure in grado di sostenere la competitività del settore;

5) si raccomanda di continuare a perseguire politiche volte al sostegno degli agricoltori anche attraverso misure di anticipo dei pagamenti per i regimi di sostegno degli aiuti diretti della domanda unica.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO
DELL'UNIONE EUROPEA
COM(2019) N. 580 definitivo**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta di regolamento prevede tre modifiche all'attuale quadro normativo procedurale in materia di aiuti agli agricoltori, al fine di consentire il funzionamento di determinati meccanismi anche per il 2020, nelle more dell'adozione dei nuovi regolamenti sulla PAC, relativi al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027:

– estensione anche al prossimo Quadro finanziario pluriennale, del riferimento ai massimali delle spese a titolo del FEAGA, modificando gli articoli 16 e 26 regolamento (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento della PAC;

– completamento dell'estensione del meccanismo della flessibilità tra i due pilastri della PAC (pagamenti diretti e sviluppo rurale) anche all'anno 2020, nelle more dell'approvazione del nuovo Quadro finanziario pluriennale, stabilendo direttamente, per il solo anno 2020 (esercizio finanziario 2021), l'importo effettivo massimo a titolo di FEASR che può essere oggetto di trasferimento al settore dei pagamenti diretti agli agricoltori;

– previsione della possibilità per Stati membri di rivedere la decisione sul sostegno accoppiato facoltativo emessa entro il 1° agosto 2019, limitatamente a quanto necessario per assicurare coerenza con la propria decisione sulla flessibilità tra i pilastri, e di comunicarla contestualmente alla comunicazione della decisione sulla flessibilità tra i pilastri, ovvero entro la fine del 2019;

considerato che il Comitato speciale sull'Agricoltura (CSA) ha deliberato, lo scorso 25 novembre 2019, di comunicare al Parlamento europeo il suo parere favorevole sulla proposta di regolamento in titolo, ritenendo possibile giungere alla sua approvazione già in prima lettura senza modifiche;

considerata la relazione del Governo, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 234 del 2012;

valutato che la proposta non solleva aspetti di criticità, né in relazione alla base giuridica individuata, né in ordine al rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. La proposta, non comporta un'evoluzione sul piano delle politiche e dei meccanismi di finanziamento della PAC, limitandosi a modificare i regolamenti vigenti nella misura necessaria a

consentire il funzionamento delle attuali politiche, nelle more dell'adozione dei nuovi regolamenti sulla PAC, relativi al Quadro finanziario pluriennale 2021-2027,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in sede di negoziato sulle proposte legislative per la nuova PAC, si dovrebbe assicurare il mantenimento di adeguate risorse finanziarie, o quantomeno analoghe al precedente quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea, al fine di tutelare gli interessi nazionali, in grado di garantire un equo reddito ai produttori agricoli e, al contempo, misure in grado di sostenere la competitività del settore;

si raccomanda di continuare a perseguire politiche volte al sostegno degli agricoltori anche attraverso misure di anticipo dei pagamenti per i regimi di sostegno degli aiuti diretti della domanda unica.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 17 dicembre 2019

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 38

Presidenza del Presidente
MORRA

Orario: dalle ore 20,35 alle ore 21

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedì 17 dicembre 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 20

Presidenza della Presidente
VALENTE

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,10

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE E PROGRAMMAZIONE LAVORI

Plenaria

35ª Seduta

Presidenza della Presidente
VALENTE

È presente la dottoressa Emma Rizzato, magistrato addetto al Gabinetto del Ministro della giustizia.

La seduta inizia alle ore 14,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente VALENTE (PD) avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte inoltre che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverte altresì che l'audito e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione la chiusura della trasmissione audio-video e la secretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Audizione dell'avvocato Alfonso Bonafede, Ministro della giustizia

La PRESIDENTE introduce l'audizione del ministro Bonafede.

Il ministro BONAFEDE svolge il suo intervento.

Pongono domande all'audito le senatrici CONZATTI (IV-PSI), DE LUCIA (M5S) e MAIORINO (M5S) e la PRESIDENTE, alle quali risponde il ministro BONAFEDE.

La PRESIDENTE ringrazia il ministro Bonafede e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni Supplemento n. 287° di mercoledì 11 dicembre 2019, seduta n. 237 della Commissione Bilancio (5ª), alla pagina 4, dopo il ventiquattresimo rigo, inserire il seguente capoverso:

«Comunica, inoltre, che è disponibile, in allegato al resoconto, l'elenco delle inammissibilità degli emendamenti non segnalati».

Alla pagina 47, sostituire il secondo capoverso con i seguenti:

«Il PRESIDENTE propone di considerare quindi respinti tecnicamente, ai fini della ripresentazione in Assemblea, i restanti emendamenti segnalati dai Gruppi che non siano stati dichiarati inammissibili e che non siano stati posti in votazione ovvero che non siano stati ritirati o dichiarati assorbiti, preclusi o decaduti. Propone altresì di considerare respinti tecnicamente, ai fini della ripresentazione in Assemblea, gli emendamenti non segnalati dai Gruppi parlamentari che non siano stati dichiarati inammissibili o ritirati.

Fa infine presente che gli ordini del giorno presentati nel corso delle sedute si intendono accolti come raccomandazione.

La Commissione conviene.».

Dopo la pagina 48, inserire il seguente allegato:

ELENCO INAMMISSIBILITÀ DEGLI EMENDAMENTI NON SEGNALATI

INAMMISSIBILI PER MATERIA E PER COPERTURA:

8.102, 18.0.8, 18.0.46, 28.0.20, 55.0.20, 58.0.55, 60.0.1, 60.0.20.

INAMMISSIBILI PER MATERIA:

6.0.11, 6.0.12, 6.0.13, 6.0.14, 6.0.15, 6.0.16, 6.0.41, 6.0.42, 6.0.43, 6.0.72, 8.24, 8.85, 8.87, 8.92, 8.96, 8.97, 8.104, 8.106, 8.107, 8.108, 8.109, 8.110, 8.111, 8.112, 8.113, 8.114, 8.115, 8.121, 8.122, 8.145, 8.0.6, 8.0.12, 8.0.15, 8.0.18, 10.1, 10.2, 10.3, 10.7, 10.0.10, 11.20, 11.28, 11.0.2, 11.0.15, 12.26, 12.0.8, 12.0.12, 12.0.13, 12.0.14, 12.0.15, 12.0.16, 12.0.17, 12.0.18, 12.0.19, 12.0.20, 12.0.49, 12.0.52, 12.0.56, 12.0.60, 12.0.63, 12.0.66, 12.0.68, 12.0.71, 13.15, 13.16, 13.0.4, 13.0.11, 14.3, 14.4, 14.5, 14.8, 14.0.2, 16.0.1, 17.0.13, 17.0.17, 18.19, 18.28, 18.0.34, 18.0.37, 18.0.55, 18.0.68, 18.0.70, 18.0.74, 18.0.75, 18.0.76, 18.0.81, 18.0.82, 18.0.83, 18.0.84, 18.0.87, 18.0.91, 19.28, 19.78, 19.82, 19.83, 19.0.44, 20.9, 20.10, 20.11, 20.0.7, 20.0.8, 20.0.10, 20.0.11, 20.0.12, 20.0.13, 20.0.14, 20.0.15, 20.0.16, 20.0.17, 20.0.18, 20.0.19, 20.0.22, 24.3, 24.0.7, 24.0.48, 25.59, 25.60, 26.0.18, 26.0.19, 28.44, 28.51, 28.54, 28.0.12, 28.0.13, 28.0.14, 28.0.30, 28.0.39, 28.0.42, 28.0.46, 28.0.47, 28.0.58, 28.0.66, 28.0.67, 28.0.75, 29.0.2, 29.0.3, 29.0.5, 29.0.6, 30.0.30, 31.0.2, 31.0.6, 32.0.24, 32.0.29, 32.0.30, 32.0.31, 32.0.32, 32.0.40, 32.0.41, 32.0.42, 32.0.47, 32.0.51, 32.0.55, 32.0.69, 32.0.70, 32.0.71, 32.0.73, 32.0.74, 32.0.75, 32.0.94, 32.0.95, 32.0.96, 32.0.97, 32.0.98, 32.0.99, 32.0.102, 32.0.103, 32.0.104, 32.0.105, 32.0.109, 32.0.111, 32.0.112, 32.0.113, 32.0.116, 32.0.120, 32.0.141, 32.0.145, 32.0.150, 34.6, 34.7, 39.4, 39.0.55, 39.0.57, 39.0.61, 40.0.28, 40.0.29, 40.0.41, 40.0.43, 40.0.44, 40.0.45, 40.0.46, 41.68, 42.0.15, 42.0.24, 43.0.11, 44.4, 44.6, 44.23, 44.27, 44.37, 44.38, 44.41, 44.42, 44.0.14, 44.0.17, 44.0.24, 44.0.28, 44.0.30, 44.0.33, 44.0.34, 44.0.35, 44.0.36, 44.0.39, 45.15, 45.0.1, 45.0.2, 47.0.3, 47.0.4, 47.0.8, 47.0.9,

47.0.10, 47.0.11, 47.0.12, 47.0.16, 47.0.18, 47.0.20, 47.0.23, 49.0.1, 49.0.3, 50.2, 50.0.1, 52.0.1, 52.0.2, 52.0.6, 52.0.7, 52.0.9, 52.0.10, 52.0.11, 52.0.12, 52.0.13, 52.0.24, 53.22, 53.0.29, 53.0.31, 53.0.32, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.29, 55.0.30, 55.0.31, 55.0.32, 55.0.37, 55.0.38, 55.0.39, 55.0.41, 55.0.59, 55.0.60, 55.0.68, 55.0.69, 55.0.72, 55.0.80, 55.0.96, 55.0.108, 55.0.109, 55.0.121, 55.0.122, 55.0.131, 55.0.135, 55.0.136, 55.0.140, 55.0.141, 55.0.143, 55.0.154, 55.0.166, 55.0.168, 55.0.178, 56.6, 56.27, 56.0.16, 57.0.5, 58.0.32, 58.0.54, 58.0.63, 58.0.67, 59.0.3, 60.38, 60.49, 60.51, 60.64, 60.65, 60.69, 60.72, 60.74, 60.76, 60.77, 60.79, 60.81, 60.89, 60.90, 60.0.9, 60.0.11, 60.0.12, 60.0.13, 60.0.14, 60.0.32, 60.0.33, 60.0.34, 60.0.35, 60.0.36, 60.0.37, 60.0.40, 60.0.41, 60.0.44, 60.0.45, 60.0.52, 60.0.53, 60.0.56, 60.0.62, 60.0.63, 60.0.71, 60.0.96, 60.0.98, 60.0.99, 60.0.102, 60.0.118, 60.0.119, 60.0.120, 60.0.126, 60.0.127, 60.0.129, 60.0.154, 60.0.155, 60.0.157, 60.0.158, 60.0.166, 60.0.168, 60.0.171, 60.0.172, 60.0.173, 60.0.177, 60.0.178, 60.0.182, 60.0.183, 62.0.1, 63.0.55, 63.0.56, 63.0.74, 63.0.75, 65.0.81, 66.0.4, 69.0.1, 69.0.3, 70.0.5, 70.0.6, 70.0.7, 70.0.9, 70.0.13, 70.0.22, 71.0.4, 71.0.6, 71.0.7, 72.0.2, 81.0.3, 82.0.3, 82.0.6, 82.0.15, 82.0.19, 82.0.20, 85.0.2, 85.0.6, 88.25, 88.0.10, 100.0.8, 101.15, 101.16, 101.0.9, 101.0.17, 101.0.20, 101.0.22, 109.1, 109.2, 109.3, 118.1.

INAMMISSIBILI PER COPERTURA:

1.0.2, 2.0.11, 2.0.14, 2.0.15, 2.0.16, 2.0.20, 2.0.22, 2.0.23, 2.0.24, 2.0.25, 2.0.26, 2.0.27, 2.0.28, 2.0.29, 2.0.30, 2.0.31, 3.2, 4.16, 4.22, 4.0.7, 4.0.10, 4.0.11, 4.0.13, 4.0.19, 5.0.8, 5.0.9, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.18, 6.0.19, 6.0.20, 6.0.21, 6.0.22, 6.0.23, 6.0.26, 6.0.27, 6.0.28, 6.0.38, 6.0.39, 6.0.40, 6.0.46, 6.0.47, 6.0.50, 6.0.62, 6.0.63, 6.0.64, 7.4, 7.17, 7.0.13, 7.0.15, 8.12, 8.14, 8.16, 8.31, 8.32, 8.45, 8.61, 8.73, 8.74, 8.75, 8.84, 8.118, 8.124, 8.125, 8.126, 8.128, 8.0.8, 8.0.10, 8.0.11, 8.0.16, 8.0.33, 9.0.2, 9.0.4, 10.4, 10.0.1, 11.16, 11.17, 11.31, 11.32, 11.39, 11.0.7, 11.0.8, 11.0.9, 11.0.10, 11.0.16, 11.0.17, 11.0.41, 12.16, 12.18, 12.20, 12.25, 12.0.10, 12.0.11, 12.0.22, 12.0.25, 12.0.35, 12.0.40, 12.0.41, 12.0.42, 12.0.43, 12.0.44, 12.0.45, 12.0.47, 12.0.51, 12.0.55, 12.0.57, 13.2, 13.3, 13.19, 13.0.6, 13.0.7, 14.2, 15.1, 15.2, 15.4, 15.0.6, 15.0.7, 17.3, 17.0.12, 18.0.5, 18.0.10, 18.0.11, 18.0.12, 18.0.23, 18.0.26, 18.0.28, 18.0.33, 18.0.40, 18.0.43, 18.0.51, 18.0.53, 18.0.54, 18.0.61, 18.0.62, 18.0.63, 18.0.67, 18.0.71, 19.11, 19.12, 19.17, 19.25, 19.30, 19.31, 19.40, 19.41, 19.42, 19.44, 19.48, 19.49, 19.50, 19.53, 19.61, 19.65, 19.69, 19.70, 19.71, 19.86, 19.0.2, 19.0.3, 19.0.6, 19.0.8, 19.0.22, 19.0.26, 19.0.28, 19.0.42, 19.0.43, 19.0.47, 19.0.58, 19.0.60, 20.0.3, 20.0.27, 21.2, 21.0.3, 21.0.4, 21.0.9, 22.2, 22.5, 22.6, 22.8, 22.9, 22.10, 22.11, 22.12, 22.16, 22.18, 22.19, 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.27, 22.28, 22.29, 22.30, 22.31, 22.34, 22.35, 22.36, 22.38, 22.39, 22.40, 22.41, 22.42, 22.43, 22.44, 22.45, 22.46, 22.47, 22.53, 22.54, 22.56, 22.58, 22.59, 22.0.1, 22.0.2, 22.0.3, 22.0.5, 22.0.6, 22.0.7, 22.0.8, 22.0.9, 22.0.11, 22.0.12, 22.0.13, 22.0.14, 22.0.16, 22.0.19, 22.0.20, 22.0.24, 23.3, 23.5, 23.6, 23.8, 23.9, 23.10, 23.11, 23.12, 23.13, 23.14, 23.0.4, 23.0.5, 23.0.7, 23.0.11, 24.0.10, 24.0.11, 24.0.12, 24.0.20, 24.0.21, 24.0.22, 24.0.37, 24.0.51, 24.0.52, 24.0.57, 24.0.70, 24.0.71, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10, 25.11, 25.12, 25.13, 25.14, 25.15, 25.16, 25.17, 25.18, 25.19, 25.20, 25.24, 25.25, 25.27, 25.29, 25.30, 25.31, 25.32, 25.33, 25.37, 25.38, 25.39, 25.48, 25.49, 25.50, 25.53, 25.55, 25.58, 25.0.1, 25.0.2, 25.0.3, 25.0.4, 25.0.5, 25.0.8, 25.0.9, 25.0.10, 26.0.16, 26.0.26, 27.0.3, 27.0.4, 27.0.10, 28.10, 28.56, 28.57, 28.58, 28.62, 28.0.1, 28.0.3, 28.0.4, 28.0.6, 28.0.8, 28.0.9, 28.0.11, 28.0.19, 28.0.24, 28.0.40, 28.0.43, 28.0.45, 28.0.51, 28.0.55, 28.0.56, 28.0.64, 28.0.69, 28.0.72, 29.5, 30.2, 30.4, 30.5, 30.6, 30.9, 30.11, 30.12, 30.0.2, 30.0.3, 30.0.8, 30.0.9, 30.0.10, 30.0.11, 30.0.12, 30.0.13, 30.0.14, 30.0.15, 30.0.16, 30.0.18, 30.0.19, 30.0.20, 30.0.21, 30.0.22, 30.0.23, 30.0.24, 30.0.25, 30.0.26, 30.0.32, 31.0.13, 32.1, 32.4, 32.5, 32.18, 32.0.13, 32.0.37a, 32.0.37b, 32.0.54, 32.0.64, 32.0.82, 32.0.83, 32.0.84, 32.0.88, 32.0.92, 32.0.101, 32.0.107, 32.0.108, 32.0.123, 32.0.124, 32.0.146, 32.0.149, 33.4, 33.7, 33.8, 33.9, 33.0.1, 33.0.2, 33.0.3, 34.0.1, 35.1, 35.0.1, 36.9, 36.13, 36.15, 36.16, 36.17, 36.18, 36.19, 36.0.1, 36.0.2, 36.0.5, 36.0.7, 36.0.9, 36.0.12, 36.0.14, 39.0.5, 39.0.7, 39.0.11, 39.0.12, 39.0.13, 39.0.14, 39.0.15, 39.0.16, 39.0.17, 39.0.18, 39.0.19, 39.0.20, 39.0.21, 39.0.22, 39.0.23, 39.0.24, 39.0.25, 39.0.26, 39.0.27, 39.0.28, 39.0.41, 39.0.42, 39.0.43, 39.0.44, 39.0.48,

39.0.51, 40.1, 40.14, 40.17, 40.0.14, 40.0.15, 40.0.18, 40.0.24, 40.0.31, 40.0.32, 41.13, 41.17, 41.24, 41.28, 41.39, 41.40, 41.48, 41.51, 41.52, 41.53, 41.55, 41.56, 41.58, 41.59, 41.0.6, 41.0.18, 41.0.19, 41.0.24, 41.0.25, 41.0.28, 41.0.34, 41.0.36, 41.0.38, 42.1, 42.2, 42.3, 42.5, 42.0.1, 42.0.2, 42.0.3, 42.0.4, 42.0.5, 42.0.6, 42.0.7, 42.0.21, 42.0.22, 42.0.23, 42.0.30, 43.0.1, 43.0.2, 44.10, 44.11, 44.21, 44.43, 44.47, 44.48, 44.0.1, 44.0.2, 44.0.3, 44.0.11, 44.0.20, 44.0.31, 44.0.38, 45.8, 45.10, 45.11, 46.1, 46.3, 46.5, 47.2, 47.3, 47.8, 47.0.2, 47.0.5, 49.0.4, 50.0.2, 50.0.3, 51.0.1, 52.0.4, 52.0.21, 54.6, 54.0.1, 55.8, 55.0.5, 55.0.9, 55.0.19, 55.0.44, 55.0.45, 55.0.46, 55.0.49, 55.0.50, 55.0.52, 55.0.53, 55.0.56, 55.0.58, 55.0.61, 55.0.74, 55.0.95, 55.0.113, 55.0.114, 55.0.126, 55.0.146, 55.0.151, 55.0.152, 55.0.153, 55.0.167, 56.7, 56.11, 56.12, 56.14, 56.15, 56.16, 56.17, 56.28, 56.29, 56.32, 56.0.2, 56.0.9, 56.0.12, 57.1, 57.3, 57.4, 57.6, 57.7, 57.10, 57.0.2, 58.1 (già 57.0.6), 58.2 (già 57.0.7), 58.0.12, 58.0.13, 58.0.14, 58.0.15, 58.0.16, 58.0.17, 58.0.18, 58.0.19, 58.0.20, 58.0.21, 58.0.25, 58.0.26, 58.0.42, 58.0.43, 58.0.44, 58.0.45, 58.0.46, 58.0.48, 58.0.51, 58.0.56, 58.0.57, 58.0.68, 60.2, 60.5, 60.6, 60.24, 60.29, 60.30, 60.31, 60.46, 60.47, 60.48, 60.52, 60.54, 60.63, 60.66, 60.68, 60.71, 60.73, 60.83, 60.84, 60.94, 60.0.19, 60.0.22, 60.0.23, 60.0.24, 60.0.25, 60.0.26, 60.0.27, 60.0.30, 60.0.39, 60.0.47, 60.0.49, 60.0.50, 60.0.51, 60.0.59, 60.0.61, 60.0.65, 60.0.67, 60.0.68, 60.0.74, 60.0.79, 60.0.80, 60.0.103, 60.0.110, 60.0.113, 60.0.114, 60.0.115, 60.0.116, 60.0.125, 60.0.130, 60.0.131, 60.0.133, 60.0.135, 60.0.145, 60.0.147, 60.0.148, 60.0.150, 60.0.160, 62.0.6, 62.0.59, 62.0.60, 63.6, 63.21, 63.0.11, 63.0.17, 63.0.18, 63.0.35, 63.0.39, 63.040, 63.0.41, 63.042, 63.0.44, 63.0.52, 63.0.57, 63.0.72, 65.2, 65.16, 65.0.2, 65.0.8, 65.0.9, 65.0.10, 65.0.21, 65.0.22, 65.0.29, 65.0.30, 65.0.38, 65.0.42, 65.0.43, 65.0.45, 65.0.46, 65.0.60, 65.0.61, 65.0.62, 65.0.65, 65.0.66, 65.0.67, 65.0.68, 65.0.69, 65.0.70, 65.0.71, 65.0.72, 65.0.73, 65.0.74, 65.0.75, 65.0.76, 65.0.77, 65.0.88, 65.0.90, 66.1, 68.0.1, 68.0.6, 68.0.13, 69.1, 69.9, 69.17, 69.19, 69.0.2, 69.0.9, 69.0.11, 69.0.12, 69.0.13, 69.0.15, 69.0.16, 69.0.21, 69.0.22, 70.0.2, 70.0.12, 70.0.14, 71.0.1, 72.10, 72.15, 72.17, 72.18, 72.25, 72.0.1, 74.0.4, 79.2, 79.4, 79.5, 79.7, 79.8, 79.9, 79.10, 79.11, 79.14, 79.15, 79.17, 79.19, 79.20, 79.21, 79.22, 79.25, 79.26, 79.27, 79.28, 79.37, 79.38, 79.41, 79.42, 79.44, 79.45, 79.50, 79.52, 79.54, 79.56, 79.58, 79.59, 79.61, 80.6, 82.7, 82.10, 82.11, 82.13, 82.0.5, 82.0.8, 83.3, 83.0.1, 83.0.2, 84.1, 84.3, 84.5, 84.8, 84.9; 84.12, 84.13, 84.14, 84.15, 84.16, 84.20, 84.21, 85.2, 85.3, 85.4, 85.5, 85.0.5, 86.0.1, 86.0.2, 87.7, 87.8, 87.12, 87.0.1, 87.0.2, 87.0.4, 87.0.5, 87.0.7, 87.0.11, 87.0.12, 87.0.14, 88.2, 88.15, 88.19, 88.23, 88.26, 88.0.1, 88.0.2, 88.0.3, 88.0.4, 88.0.6, 88.0.8, 89.11, 89.12, 89.13, 89.14, 89.17, 89.0.3, 90.0.1, 90.0.5, 90.0.8, 90.0.10, 91.3, 91.0.9, 91.0.11, 91.0.15, 91.0.16, 91.0.17, 91.0.18, 91.0.23, 91.0.24, 91.0.25, 91.0.26, 91.0.27, 91.0.33, 91.0.34, 91.0.99, 91.0.109, 91.0.115, 91.0.116, 91.0.117, 91.0.118, 91.0.120, 93.1, 94.6, 94.9, 95.2, 95.3, 95.4, 95.6, 95.7, 95.8, 95.9, 95.10, 95.11, 95.12, 95.19, 95.20, 95.26, 95.27, 95.28, 95.29, 95.30, 95.31, 95.33, 95.34, 95.40, 95.41, 95.43, 95.44, 95.45, 95.46, 95.47, 95.48, 95.49, 95.50, 95.51, 95.56, 95.64, 95.66, 95.67, 95.68, 95.69, 95.0.10, 96.0.10, 96.0.12, 96.0.13, 96.0.14, 96.0.15, 97.4, 97.7, 97.8, 97.10, 97.11, 97.12, 97.13, 97.14, 97.15, 97.20, 97.23, 97.25, 97.26, 97.27, 97.28, 97.29, 97.30, 97.31, 97.32, 97.33, 97.34, 97.43, 97.44, 97.45, 97.46, 97.56, 97.57, 98.2, 99.12, 99.0.4, 99.0.5, 99.0.6, 100.4, 100.0.1, 100.0.6, 100.0.7, 101.9, 101.0.1, 101.0.7, 101.0.11, 101.0.12, 101.0.13, 101.0.14, 101.0.15, 101.0.16, 101.0.18, 101.0.23, 101.0.24, 101.0.25, 101.0.27, 101.0.30, 101.0.40, 101.0.41, 101.0.42, 101.0.43, 101.0.44, 101.0.46, 101.0.47, 101.0.48, 101.0.49, 103.tab.2. 1.5, 103.tab.2.4.5, 109.4, 109.8, 114.tab.13.3.5, 114.tab.13.4.5.

